

# TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1868

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO PISANELLI

INDI

DEL PRESIDENTE COMMENDATORE MARI

**SOMMARIO.** *Atti diversi. Dichiarazioni di voto — Richiesta di facoltà di procedimento, trasmissione d'atti d'inchiesta dal Ministero, comunicazione di risultamenti di procedura, risposte a petizioni. = Il presidente Mari prende possesso del Seggio, e pronunzia un discorso — Seguito della discussione del progetto di nuovo regolamento della Camera — Emendamenti ed osservazioni dei deputati Ferraris, Panattoni, Lampertico, Zuradelli, Mazziotti, Michelini, Cittadella, Plutino Agostino, Valerio e Oliva all'articolo 19, stato riservato, relativo alla Giunta nominata dal presidente, la quale pronunzia sulle elezioni — Dichiarazioni dei deputati Massari G., relatore, e Minghetti — Gli emendamenti sono rinviati alla Commissione. = Incidente sull'ordine del giorno.*

La seduta è aperta al tocco.

**FARINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato; indi espone il sunto della seguente petizione:

12,365. Cupilli Ottavio domanda l'emanazione di una legge, per la quale siano stabilite teorie e norme per la valutazione delle gioie delle pietre incise in rilievo ed in incavo, e vengano i commercianti in tali generi obbligati ad attenersi alle medesime.

## ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Il deputato Crotti ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**CROTTI.** Ieri fu presentata una petizione, segnata al numero 12,362, dagli'insegnanti secondari di Aosta, che domandano un miglioramento della loro posizione, poichè altrimenti in questi anni è loro quasi impossibile di vivere.

Io raccomando vivamente questa petizione alla Camera ed al ministro dell'istruzione pubblica affinché, tra le disposizioni che egli crederà dover prendere, non siano dimenticati gl'insegnanti della valle d'Aosta, e nel tempo stesso ne domando l'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

(I deputati Corrado, Greco Antonio e Mazzarella dichiarano che, se ieri fossero stati presenti alla Camera quando si fece la votazione nominale, avrebbero votato negativamente.)

(Il deputato Martelli-Bolognini invece dichiara che avrebbe votato sì.)

**PRESIDENTE.** Per motivi di famiglia il deputato Marcello domanda un congedo di venti giorni; il deputato Sanminiatielli di nove, il deputato Ciliberti di un mese.

(Cotesti congedi sono accordati.)

La procura generale in Napoli domanda l'autorizzazione di procedere contro il deputato Giovanni Martina.

Questa domanda seguirà il suo corso regolare stabilito dal regolamento.

Si darà ora lettura di alcune comunicazioni fatte dal Governo in seguito ad interpellanze o petizioni dirette al Ministero.

**MASSARI G.**, segretario. Il ministro di grazia e giustizia scrive le seguenti tre lettere:

« In esecuzione della deliberazione della Camera elettiva, nella tornata del dì 16 luglio ultimo, fu eseguita dall'autorità giudiziaria l'inchiesta sulla elezione del commendatore signor Nicola d'Amore a deputato nel collegio di Campobasso, avvenuta nel dì 28 giugno dell'anno corrente, e il sottoscritto ha l'onore d'inviarne a V. S. gli atti. »

« In relazione alla mia nota del 28 maggio decorso, numero 2507, relativa al procedimento contro l'onorevole deputato marchese Trevisani, io mi pregio significare alla E. V. che il tribunale di Fermo, con sentenza 28 luglio ultimo, dichiarò essere prescritta l'azione penale pel reato di percosse ascritte al suddetto deputato in persona di Gaetano Cestarelli, condannando quest'ultimo alla pena di tre mesi di carcere siccome convinto di oltraggi al deputato medesimo. »

« V. E. con nota del dì 12 aprile 1867, numero 945, partecipò al sottoscritto la deliberazione della Camera

elettiva, nella tornata del 10 di detto mese, di procedersi ad inchiesta giudiziaria pei disordini avvenuti in Vizzini in occasione dell'elezione del deputato in quel collegio. Essa fu eseguita, ed ora ho l'onore di far sapere a V. E. che il tribunale di Caltagirone, con sentenza del dì 7 agosto ultimo, dichiarava Giuseppe Colendoli, segretario comunale di Palazzuolo, convinto del reato previsto dall'articolo 298 del Codice penale, e lo condannava a sei giorni di carcere; che detta sentenza venne confermata in Appello, ed in seguito la sezione di accusa, presso la Corte d'appello in Catania, ammetteva detto Colendoli a fruire del beneficio della sovrana amnistia del 22 aprile ultimo scorso. »

Il ministro delle finanze scrive :

« Il sottoscritto, mentre pregiassi di restituire a cotesto ufficio di Presidenza la petizione 11,506 sporta dai signori Silvio Fiaschi e Luigi Gori, stata inviata a questo Ministero in seguito a deliberazione presa nella tornata del 5 scorso luglio, deve osservare che, chiedendo i ricorrenti la sanatoria dell'interruzione di servizio per cui sarebbe necessaria la revoca di una disposizione stata emanata il 20 agosto 1860 dal Governo generale delle provincie toscane, che nella sua autonomia era in allora rivestito di prerogative sovrane, il Ministero non potrebbe favorevolmente accogliere la loro domanda senza oltrepassare i limiti del potere esecutivo.

« Trattandosi poi di un provvedimento che non avrebbe il carattere d'interesse generale, ma che tenderebbe soltanto a riparare le conseguenze di una misura affatto disciplinare stata presa dalla competente autorità, pare allo scrivente che non sia nè anco il caso che il Governo prenda l'iniziativa di un progetto di legge speciale. »

Il ministro delle finanze fa anche la seguente comunicazione:

« In seguito alla deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella tornata del giorno 8 prossimo passato marzo, con la quale veniva inviata a questo Ministero delle finanze la petizione 11,769 degli editori di calendari in Padova, tendente ad ottenere l'abolizione della tassa di bollo, che sui calendari medesimi è dovuta nelle provincie di Mantova e della Venezia in forza della legge 6 settembre 1850, tuttora colà vigente, il sottoscritto si è fatto premura di richiamare le necessarie informazioni dalle autorità di fi-

nanza di quelle provincie, per giudicare con piena cognizione di causa se e quali provvedimenti potessero essere adottati in ordine alla domanda dei ricorrenti.

« Però le notizie avute sul proposito dai competenti uffizi, non che venire in appoggio alla petizione degli editori di calendari, riuscirebbero all'opposto a togliere alla medesima quel carattere di gravità ed urgenza che potè per avventura indurre la Camera elettiva a proporle il rinvio a questo Ministero.

« Sarebbe risultato infatti che il commercio dei calendari nelle provincie venete non abbia quell'importanza che vi si vorrebbe attribuire nell'attuale petizione, perchè non avvi colà chi si dedichi esclusivamente alla stampa ed alla vendita degli almanacchi, e d'altra parte venne constatato che la temuta concorrenza per l'introduzione dei calendari mancanti di bollo dalle altre parti del regno, non sussisterebbe neppure, mentre per espressa disposizione del § 4 della legge 6 settembre 1850 non possono essere introdotti e smerciati in quelle provincie i calendari, ove prima non siasi soddisfatta l'imposta dalla legge stabilita.

« Oltre a ciò avvi pur sempre il riflesso della inopportunità di procedere a parziali modificazioni in un sistema d'imposte che, essendo appoggiato a basi affatto differenti da quelle che informano il sistema vigente nelle altre provincie del regno, non potrebbe essere nemmeno in parte modificato senza produrre una sensibile alterazione agli ordini amministrativi, ed una inevitabile complicazione nel servizio degli uffici.

« Per tali considerazioni il sottoscritto non stimebbe nè conveniente nè opportuno di promuovere l'adozione di un qualsiasi provvedimento legislativo in ordine alla suaccennata petizione, onde non portare alterazione alla massima, che per quanto fu possibile venne sin qui osservata dal Governo del Re, di mantenere intatte le leggi della Venezia fino alla completa unificazione delle imposte, e però si reca a debito di darne partecipazione a cotesta onorevole Presidenza per conveniente notizia, restituendo la petizione in discorso. »

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Mari ad occupare il Seggio presidenziale.

*(Il presidente Mari sale alla Presidenza; il vicepresidente Restelli lo abbraccia e gli cede il Seggio.)*

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE MARI

**PRESIDENTE.** (*Vivi segni di attenzione*) Onorevoli colleghi. Vi è piaciuto eleggermi anco una volta a presidente di questa Assemblea. Abbiatene i miei più sinceri ringraziamenti. Siate pur certi che solo un attestato così splendido della vostra benevolenza poteva vincere la naturale ritrosia ch'io sento nei pubblici uffici e quel desiderio vivissimo che ho sempre avuto di non lasciare le tranquille e modeste abitudini della mia vita.

Non stimo necessario promettervi di essere imparziale con tutti nell'esercizio dell'alto ufficio che mi avete affidato. Questa nuova testimonianza di fiducia mi addimostra che già ne siete sicuri. Non salgono fino a questo Seggio le passioni di parte; ma da questo Seggio vogliono essere moderate e dirette al maggior bene della nazione, di cui siamo i legittimi rappresentanti.

Ogni cosa ha il suo tempo. Assicurata la indipendenza del regno, non isfuggì agli animi vostri che faceva d'uopo provvedere al pubblico erario e alle riforme dei pubblici servizi. L'opera, che nel decorso periodo della Sessione fu condotta sì innanzi, ora deve essere compiuta. Il senno e l'abnegazione di cui destesse solenni prove negli ultimi tempi, adoperandovi a restaurare le non prospere condizioni delle nostre finanze, non verranno meno ora che si tratta di provvedere al riordinamento amministrativo.

Le condizioni politiche d'Europa ci sono propizie. Sembra che certe nubi si sieno dileguate, e che la rivoluzione spagnuola abbia distolto gli animi dal pensiero e dal timore di una guerra europea. Vi sarà più di uno Stato che ci desideri amici ed alleati; niuno che pensi ad offenderci. Tutti hanno da pensare, o più o meno, ai casi loro. Dedichiamoci adunque tranquilli allo studio delle riforme amministrative, che, da tanto tempo promesse, sono oggimai diventate, più che un esperimento da tentare, un debito di onore da compiere. (*Benissimo!*)

Certo nell'accingersi a così ardua impresa non si può non deplorare la perdita di un collega egregio, che avrebbe potuto fornire alle discussioni che or si preparano il potente soccorso della sua mente, della sua vasta erudizione e della sua eloquente parola.

Avete già compreso com'io accenni all'onorevole Filippo Cordova, che mancò ai vivi il 16 settembre, durante la proroga della Sessione. Lamentarne oggi la morte, sentirne sempre più amaro cordoglio, pensando all'opera cui la Camera si prepara, è tesserne il mi-

gliore elogio, è un porre in evidenza i rari meriti che erano in lui e che tutti potemmo pregiare.

Dell'affetto che il Cordova ebbe all'Italia ed alla libertà non è mestieri ch'io parli. Fu vivo, costante, provato coi dolori di lungo esilio, con gli atti di una vita tutta spesa a pro di questa patria comune. Dell'ingegno straordinario che gl'impartì natura, della dottrina che seppe con uno studio indefesso acquistare, fanno fede amplissima gli scritti di lui, i discorsi che pronunziò nell'Assemblea siciliana ed in questa Camera; della sua meravigliosa eloquenza, noi, cui toccò di averlo a collega, fummo invidiati testimoni. Mi sia lecito il dirlo senza offesa di alcuno: era il più vigoroso atleta nelle lotte parlamentari. Ogni partito sarebbe stato lieto di poterlo annoverare tra i suoi. Tanto era il prestigio che esercitava sugli animi nostri, che ogni discorso da lui pronunziato era un'orazione; ogni sua orazione un avvenimento. Amici ed avversari pendevano tutti dal suo labbro, spesso impotenti a seguire con la mente quel turbinoso avvicinarsi di idee e di fatti che la sua irrompente parola, più ratta del pensiero, esponeva; sempre affascinati nell'udirlo, sempre desiderosi di udirlo di nuovo. (*Bravo! Bene!*)

Il barone Filippo Cordova nacque in Aidone nel 1810. Colse nel fôro di Caltanissetta i primi allori; e, benchè giovane di anni, ebbe fama di valente giureconsulto. Si rivelò uomo di Stato nell'Assemblea siciliana del 1848. Fu ministro delle finanze di quel Governo. Poi, conosciuta la sua potenza nella Camera italiana, fu due volte ministro di agricoltura e commercio. E, quando la morte anzitempo lo colse, ei sedeva nel Consiglio di Stato, dove lasciò, come in quest'Aula, con la memoria degl'importanti servigi che aveva resi, grandissimo desiderio di sè.

Ma, se il possente aiuto del Cordova ci è venuto meno, ci valga l'esempio della sua indefessa operosità. Più difficile è l'opera che il paese attende da noi, maggiore sarà il merito nostro nel compierla. Restaurate le finanze, riformate le pubbliche amministrazioni, non solo si rialzerà il credito dello Stato, si riapriranno le fonti della pubblica prosperità, ma ancora le condizioni politiche del regno si faranno migliori, e più agevolmente e più presto si compiranno i nostri destini.

Tra un Governo forte e ordinato, che tranquillamente procede per le vie della libertà e del progresso, onorato dalle simpatie delle genti, ed un Governo pauroso, che non sa sostenersi se non col presidio di armi straniere, col terrore e col sangue, il giudizio del mondo civile non può a lungo esitare. (*Vivi applausi*)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE INTORNO AL PROGETTO  
DI NUOVO REGOLAMENTO DELLA CAMERA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione dell'articolo 19 del progetto di riforma del regolamento della Camera.

Ne do lettura :

« Art. 19. Le sedute della Giunta saranno pubbliche. Il suo giudizio sarà motivato e definitivo. Il presidente ne darà comunicazione alla Camera.

« Se il giudizio annulla l'elezione, sarà provveduto per la riconvocazione del collegio. »

**MAZZIOTTI.** Domando la parola sull'articolo 19.

**PRESIDENTE.** Vi sono altri oratori iscritti prima di lei.

**MAZZIOTTI.** Allora la prego d'iscrivermi.

**PRESIDENTE.** In favore, o contro ?

**MAZZIOTTI.** Contro l'articolo come è redatto, porrò un emendamento.

**PRESIDENTE.** Ella adunque parlerà in merito.

Il deputato Ferraris ha ora facoltà di parlare.

**FERRARIS.** Nella tornata di ieri l'altro ho avuto l'onore di proporre un emendamento all'articolo 19.

Questa proposta sollevò una discussione alquanto estesa, io vorrei riassumerla affinché possa servire come di tema alla deliberazione che stiamo ora per intraprendere; nel riassumerla io sarò brevissimo, ma è necessario che almeno i punti principali a cui s'informa la proposta che ho presentato siano di nuovo richiamati all'attenzione della Camera.

Giacchè vi piacque di deliberare che intanto questo regolamento dovesse osservarsi in via di esperimento, e per un tempo indeterminato, e vi piacque inoltre statuire che il capo terzo del regolamento venisse ad essere incluso in questa deliberazione di osservanza provvisoria, la questione si ridusse unicamente all'articolo 19.

È adunque per ora stabilito che, durante questa provvisoria osservanza, le elezioni saranno discusse e disaminate da una Giunta speciale; che questa Giunta sarà nominata dal presidente dell'Assemblea; che questa procederà nelle forme e secondo il rito che sta indicato negli articoli che precedono il decimonono, e che infine il suo giudizio sarà *motivato*, ma sedebba essere *definitivo*, questa fu la questione che servì di principale soggetto alla discussione di ieri l'altro.

Per negare che dovesse essere definitivo, e che anzi sopra di esso dovesse la Camera pronunziare, io mi appoggiava anzitutto a questo argomento semplicissimo.

L'articolo 60 dello Statuto attribuisce a ciascuna delle Camere la prerogativa di giudicare dell'ammissibilità dei membri che debbono comporla; mi si obbietta che l'articolo 60 stabilisce solo una compe-

tenza esclusiva di ciascuna delle Camere senza che ne venisse da ciò che la Camera, essa medesima, dovesse pronunziare intorno alla validità dei titoli di ammissione, e che di questa sua prerogativa non potesse affidare l'esercizio ad una Giunta da essa delegata.

Io ritengo che quando si dovesse discutere in modo definitivo una proposta, come quella che sta nel capo terzo del regolamento, gravissimi sarebbero i dubbi che si potrebbero presentare; e perfino anche se di una prerogativa che io ritengo statutaria, si potesse far delegazione, e delegazione in modo che escludesse qualsiasi ingerenza del potere delegante. Ma se a voi sembrassero ora ragionamenti questi o troppo sottili, o, per avventura, meno opportuni, dal momento che avete determinata questa forma di disamina delle elezioni, io mi arresto tuttavia a questa considerazione: che, anche in via di esperimento, ed anzi, precisamente in via di esperimento, e perchè la discussione si possa fare piena e completa, non debba la Camera pregiudicare una questione così grave, come quella che involverebbe l'abbandono di una delle sue più importanti prerogative.

Quando si trattasse di un progetto definitivo, quando si potesse intraprendere una discussione piena intorno a questo argomento, capirei che la Camera si pronunciasse; non approvarei che si pronunciasse per l'affermativa, tranne che, forse, quando in altre forme, con altre cautele; in ogni modo, ripeto, intenderei che così si pronunciasse. Però non posso intendere, e credo che la Camera sarà del mio avviso, che, intanto, in via di esperimento, e senza che questa piena discussione sia intrapresa ed esaurita, che si cominci dal pregiudicare, in materia così grave, una questione che tocca nientemeno che alle prerogative del Parlamento, e, dirò di più, al diritto che non dipende da noi, che sta in certo modo sopra di noi, intendo il diritto degli elettori.

Se adunque questa è la posizione della questione, io credo che la Camera non vorrà per ora ammettere che questa Giunta abbia a pronunziare in guisa che il suo giudizio debba risultare come *definitivo*. Il principio a cui s'informa il regolamento è di sottrarre alle discussioni ed alle decisioni della Camera, e così della maggioranza della Camera medesima, il giudizio intorno alla validità dei titoli d'ammissioni dei deputati.

Questi principii potrebbero essere seriamente discussi allorquando non ci trovassimo di fronte ad una disposizione come quella dell'articolo 60 dello Statuto. Qualora noi dovessimo deliberare, se fosse più conveniente che questioni di natura quasi giuridica venissero discusse da un comitato speciale, anzichè da un corpo politico, lo ripeto, ammetterei la possibilità della soluzione di affidarle ad un collegio speciale per perizia legale. Ma quando la legge fondamentale stabilisce che questa pronunzia si emetta dalla stessa Assemblea, cui deve appartenere il senatore od il deputato, io non posso ammettere che in guisa alcuna,

anche indirettamente, si venga a ferire codesto principio, ed a sanzionare così un modo diverso di pronunziare intorno alla validità dei titoli. Fosse, anche una ipotesi, in astratto, meglio (io non lo credo) affidare ad un collegio composto unicamente all'oggetto di pronunziare con più perfetta cognizione di causa, con maggiore imparzialità, intorno ai titoli di validità, ma quando lo Statuto vuole che invece si pronunzi o dal Senato o dalla Camera con quell'autorità amplissima, insindacabile che ciascun ramo del potere legislativo esercita nella sfera delle sue attribuzioni, noi non possiamo consacrare un principio affatto diverso.

Ora, se per una parte noi non possiamo consacrare un altro principio, se, per altra parte, voi avete già deciso che la Giunta delle elezioni si componga di 12 deputati, nominati dal presidente, è necessario appunto di contemperare questo nuovo esperimento coll'osservanza delle prerogative parlamentari, di cui vi ho finora ragionato. Il modo di contemperare l'una disposizione coll'altra, è appunto questo di ammettere che la Camera, dopo avere udito il voto motivato della Giunta delle elezioni, pronunzi in modo definitivo.

Lo comprendo, ne verrà questo, non dirò sconcio, non dirò inconveniente, ma questa specie di dissonanza, che, cioè, una Giunta la quale si suppone composta di persone senza spirito di parte, e la quale avrà istituita un'indagine e sopra i documenti, e per mezzo di inchieste testimoniali, si troverà sottoposta ad una specie di appello, al pericolo di veder respinto il suo voto da un'Assemblea che, non sopra questi rigorosi risultamenti, ma sopra ben altre ispirazioni potrà fondare il suo pronunziato.

Questa dissonanza esisterà, ma siccome si tratta di un esperimento, e siccome si tratta ora di coordinare, per quanto possibile, ciò che è già stato statuito con quello che meglio convenga statuire, così la necessità esige che, nella scelta dei due mali, si venga sempre ad eleggere il minore.

Io vi ho dunque proposto, o signori, che il voto della Giunta sia comunicato alla Camera; che la Camera abbia a pronunziare, ed ho aggiunto, *senza alcuna discussione.*

Ma qui debbo richiamarvi a quanto diceva sul finire della tornata di ieri l'altro, che, cioè, io aveva fatta la mia proposta con quella modalità, inquantochè riteneva necessario di porre un argine al precipizio verso quella china cui mi pareva di vedere spingersi le deliberazioni della Camera, di accettare senza nessun previo esame un regolamento, il quale, indipendentemente da' suoi meriti pratici, di cui non voglio giudicare, intanto veniva in uno de' suoi articoli a ferire le prerogative del Parlamento. Del resto io sarei inclinato, quando alcuno lo credesse per ragioni attendibili, di rinunziare a questa parte del mio emendamento, ed

introdurre (badate bene) quei temperamenti i quali valgano ad assicurare una sufficiente discussione, e ad allontanare il pericolo di una troppo prolungata deliberazione, la quale venisse ad assorbire il tempo che deve essere consacrato ad argomenti di più difficile risoluzione. Ma di questi temperamenti verremo a ragionare in seguito, allorquando venisse a farsi qualche proposta, od a porsi in mezzo qualche argomento che dovesse servirvi di base.

Vi prego, o signori, di badar bene, prima di dare il vostro voto, sopra una deliberazione di tale e tanta importanza e gravità.

Avvertite, intanto, che nell'articolo 20, su cui non dobbiamo discutere, avvi una disposizione per la quale la Giunta delle elezioni ha nientemeno che la facoltà di respingere uno che sia stato proclamato deputato da un collegio elettorale, quando crede che in esso non concorrano le condizioni contemplate dall'articolo 40 dello Statuto, il quale articolo si riferisce inoltre alla legge elettorale.

Quest'avvertenza ho voluto farvi perchè non siavi chi mi volesse accusare di una specie di contraddizione o d'insufficienza, dicendo che se già fu sancita comune provvisoriamente l'irrevocabilità del giudizio intorno alla condizione di cui si parla nell'articolo 20, tanto valesse l'accettarla anche riguardo agli articoli precedenti, senza che ne avvenisse perciò un maggior danno alle prerogative parlamentari. Anche questo, pur troppo, è vero; tuttavia, perchè dobbiamo subire un male, non aggraviamolo, poichè se nell'articolo 20 si tratta soprattutto di verificare condizioni di fatto, l'età, il godimento dei diritti civili, la cittadinanza e via discorrendo, invece gli argomenti che stanno nelle disposizioni dell'articolo 19 sono appunto quelli che debbono tutelare i diritti sì degli elettori, come degli eletti, quei diritti che sono dallo Statuto posti sotto l'egida della prerogativa delle due Camere.

Vi raccomando adunque, per quanto so e posso, la massima che informa la mia proposta, e non dubito che la Camera vorrà, in questo modo, mostrarsi gelosa custode delle sue prerogative.

**PRASIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni.

**PANATTONI.** Signori, se la Camera nell'approvare integralmente il progetto di un nuovo regolamento fece eccezione per l'articolo 19, ne ebbe ben d'onde, perchè ella sentiva la necessità di meglio chiarirsi intorno alla importanza di quella disposizione. Esso non riguarda strettamente, semplicemente una forma regolamentare.

Il desiderio della Camera di affrettare il corso de' suoi lavori, di trovare minori inciampi e remore nelle formalità relative alla ricognizione delle elezioni, rende conveniente la riforma del regolamento anche in questa parte. Ma per certo bisognava guardare che altra è la materia di un regolamento, altra è la materia riservata alle leggi, massime quando trattasi

di leggi fondamentali come quella che regola il sistema elettorale.

Quindi, allorché si veniva a toccare colla nuova proposta ciò che riguarda il diritto delle elezioni, è inevitabile, e lo dimostrò la Commissione medesima, che bisognava essere guardinghi e pieni di circospezione. La Commissione per altro, se reputò con l'articolo 19 variare il sistema relativo al modo di riconoscere le elezioni, ebbe in mira, e vel disse nella penultima nostra tornata, ebbe in mira di schivare questioni ancipiti e delicate, e di provvedere maggiormente alla imparzialità e sicurezza nei giudizi. Essa adunque ideò che fosse costituita una specie di magistratura, la quale, posta al di sopra dei partiti e delle passioni politiche, proferisse un giudizio tranquillo, un giudizio imparziale sulle risultanze del fatto, sull'applicazione della legge. L'intendimento della Commissione fu lodevolissimo; e in materia indifferente io non potrei menomamente avversarne il concetto.

Ma quando si esaminano le elezioni non vi è da scegliere che tra due risultati: o di respingere le proteste, o di proporre l'annullamento dell'elezione. Ben fece la Commissione ad elevar la cognizione della Giunta al grado di giudizio quando essa rigetta le proteste e conferma il voto elettorale.

Ove niuno protesti, non conviene che in seno della Camera lo zelo particolare di un rappresentante sollevi una questione di cui non si curarono gli elettori. Ma quando vi è protesta, un giudizio diviene necessario, e ben fece la Commissione a demandare alla Giunta tutto quanto riguarda la istruzione e la motivazione del voto.

Giunti a questo voto, è dove la quistione comincia; imperocchè, se il voto è consentaneo, è conforme alla elezione, il parere della Giunta non fa che respingere le proteste. La Giunta giudica unicamente sulla mancanza di fondamento o in fatto o in diritto delle proteste medesime; ma non investe il diritto elettorale, piuttosto anzi lo difende. Il diritto elettorale si concreta nel voto della maggioranza, ed il nuovo regolamento rispetta a tal segno il voto della maggioranza, che il deputato, appena eletto, è deputato, e siede come tale nell'Aula. Quindi il respingere una protesta è materia che può rilasciarsi al criterio della Giunta; ed io concordo colla Commissione che appartenga al giudizio di un magistrato il decidere sopra il lamento di particolari reclamanti.

Ma se la Commissione, esaminando i titoli, pende nella opinione che il voto degli elettori debba annullarsi, allora essa non rigetta più la protesta, non ferisce più il diritto degli individui reclamanti, ma deve giudicare del modo con cui il diritto elettorale fu esercitato.

È vero che l'annullamento di una elezione colpisce le forme piuttosto che ferire il diritto elettorale; ma la Camera nell'alta sua saviezza ben mi concederà che

le forme sono spesso la incarnazione del diritto, e che, annullando un'elezione per mancanza di forme, indirettamente almeno si ferisce il voto degli elettori.

Quindi i miei dubbi cominciano a questo punto; e richiamo su ciò tutta la ponderazione della Camera.

Mentre io trovo che vi è competenza per un giudicato dove si tratta unicamente di decidere delle proteste, non trovo che possa arrivare a tanto il giudizio ristretto di una Giunta, la quale può ridursi a soli cinque voti, quando essa deve annichilire la manifestazione di un collegio. Di fronte al voto di un collegio, che è cosa ben diversa dalle proteste, di fronte ad un collegio, io non vedo altro giudice competente, tranne la Camera.

A questo punto io debbo dire una parola dell'articolo 60 dello Statuto. E esso fu dalla Commissione spiegato in questo senso, che il Senato e la Camera dei deputati debbono rispettivamente conoscere delle elezioni che li riguardano, ma non siano definitive le forme ed i modi per farlo.

Ma quando si adotti una forma che abbandoni a cinque voti soli la sorte delle elezioni, allora si oltrepassano i limiti del regolamento e si mette in pericolo il diritto elettorale. E siccome altro è salvare la elezione respingendo il reclamo privato, ed altro è annullarlo, perciò ammetto che nel primo caso basti manifestare alla Camera il giudizio della Giunta per il convalidamento; ma non ammetto che basti altrettanto allorchè la elezione resterebbe annullata.

Ed ecco il perchè io sostengo che la Giunta debba fare una proposta, e che invece spetti alla Camera il voto solenne e definitivo, quando si tratta dell'annullamento.

Ho sentito da taluni proporre che si ammetta l'appello. Signori, io non mi acconcio a questa opinione. L'appello darebbe l'idea che si volesse rivendicare il diritto particolare dell'eletto; e, presa la questione sotto questo punto di vista, equivale a rimpicciolirla. Non si tratta del diritto dell'eletto, si tratta del diritto supremo degli elettori di cui noi tutti siamo i mandatari. Dunque la riunione dei mandatari potrà profferire il giudizio sulla nullità del voto di un collegio; ma che lo possa demandare ad una Giunta la quale può decidere con cinque voti soli, questo è ciò di cui non ho potuto rendermi persuaso. Non ammetto poi l'appello perchè una buona ragione fu detta dalla Commissione, cioè che, quando venne costituita una magistratura per le elezioni, e quella ha riconosciuto diligentemente il fatto ed applicati i criteri giuridici che meglio convengono, non può istituirsi una seconda istanza e riaprirsi in certa guisa anche l'istruzione.

Ma nel mio sistema non si urta con codeste difficoltà. Per me non può esistere per gli annullamenti altra magistratura che la Camera, nè altra sentenza che il voto di lei.

Io quindi, quasi in linea di sottoemendamento al-

l'emendamento dell'onorevole Ferraris, proporrò una distinzione, ed è questa che, se il voto della Giunta sia per l'approvazione, essa profferisca un giudizio definitivo, nel quale la Camera non abbia nè obbligo nè interesse di entrare; ma se la deliberazione della Giunta invece propenda per l'annullamento, allora essa debba farne proposta, sempre motivata, alla Camera; ed il presidente comunicando questa proposta deva invitare la Camera al voto definitivo e solenne.

In tal modo a me pare, o signori, che si raggiunga la semplicità, la speditezza che era desiderabile in un nuovo regolamento senza por mano sui principii, sui diritti, e senza oltrepassare le facoltà che a noi affida la legge.

Se il mio pensiero, o signori, fu reso dalle mie povere parole con quella chiarezza pari a quella con cui io lo sento, non dubito che voi approverete l'emendamento che ha l'onore di deporre sul banco della Presidenza.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Lampertico.

**LAMPERTICO.** L'onorevole Ferraris ha prima egregiamente osservato come in questa discussione occorra distinguere il principio su cui si fonda l'articolo della Commissione, ed il modo con cui la Camera intende di porlo in atto. Se presso altri popoli, ove le forme parlamentari hanno avuto ben maggior tempo di manifestarsi in tutte le loro applicazioni, si sta in questo proposito, oggi stesso, provando e riprovando, non mi fa meraviglia che la Commissione, quantunque composta di uomini autorevolissimi, non sia giunta a proporre un modo di attuazione che accomodi tutti. Però parmi che noi siamo molto più addietro di quel che altri non sieno, perocchè presso altri popoli si discuterà ancora sul modo di attuazione, ma il principio è ormai posto in chiaro. Ora per verità io non so come si possa procedere in questa discussione, io non so come possiamo porci all'esame dei procedimenti pratici, quando non si sia prima d'accordo sul principio. Non so davvero come si possa andare innanzi, finchè si abbia ancora il dubbio se sia la Camera, proprio l'intera Camera, la quale veramente abbia il dovere, appunto in pubblica assemblea, di dare il suo giudizio sulle elezioni, fino a che non siasi chiarito se la Camera non possa esercitare altrimenti questa sua attribuzione.

In Inghilterra, signori, il 1770 venne considerato come una data memorabile per una maggiore garanzia della libertà, per l'adozione dell'atto di Granville, così conosciuto dal nome del suo autore.

Ebbene, qual è il principio su cui quell'atto si fonda? Che non sia la Camera intera in piena assemblea quella che decide delle elezioni, ma una delegazione di essa. Infatti, inconvenienti gravissimi erano già cominciati a manifestarsi in Inghilterra fin da quando la Commissione, composta di eminenti giureconsulti, in

tutto idonei alla cognizione e definizione delle questioni elettorali, da ristretta che era, divenne una Commissione aperta, cioè una Commissione alla quale chiunque poteva prender parte. Nè gl'inconvenienti si erano punto rimediati, quando si era sostituita l'udienza davanti alla Camera; chè anzi gli storici della Costituzione inglese ci dicono che questi inconvenienti si erano sommamente aumentati. Or bene, come si credette ripararvi coll'atto di Granville? Col demandare ad una Commissione il giudizio delle elezioni. So bene che l'atto di Granville venne più volte mutato e rimutato, so anzi che oggidì più non sussiste. Ma venne forse mutato il principio fondamentale su cui si appoggia? Venne forse demandato alla Camera il giudizio delle elezioni? Tutt'altro; anzi i mutamenti furono sempre diretti a questo scopo, di sottrarre, non già alla Camera, ma all'Assemblea intera il giudizio sulle elezioni. Granville aveva proposto che il giudizio fosse devoluto a 13 membri sopra 39 estratti a sorte: ed allora tanta era la sollecitudine di venire alla Camera per essere compresi nell'estrazione, quanta ve n'era dapprima per votare sulla elezione stessa. Poi coll'atto di Roberto Peel, invece di questa Commissione, si sostituì un Comitato eletto dal presidente della Camera, composto di sei membri, quindi si è ristretto ancora il numero a cinque. Che più? Prevalse da ultimo il partito di devolvere, non già ad una Commissione della Camera stessa, ma all'autorità giudiziaria il giudicare sopra le elezioni.

Sono parole del cancelliere dello scacchiere sopra quest'ultimo *bill* dell'elezione, e sono parole con cui il cancelliere dello scacchiere non esprime già una opinione sua propria, ma una opinione ricevuta, cioè che in Inghilterra ormai si ammette come fondamentale che non si possa addivenire ad un buon risultato se non trasferendo dalla Camera e deferendo a qualunque altro tribunale competente il giudizio sopra le elezioni.

Che anzi i mezzi termini, quali si sono proposti e che erano sostenuti dal Governo, per esempio, quello di dare adito a qualcheduno di attaccare in Parlamento le conclusioni di un giudizio estraneo al Parlamento stesso, furono essi pure respinti.

Ma è forse vero che il nostro Statuto si opponga alla adozione di questo principio?

Io non la dirò di certo *sottigliezza legale*, come ha fatto l'onorevole Panattoni, la interpretazione dello Statuto quale venne data dalla Commissione.

L'articolo 39 dello Statuto dispone che « La Camera elettiva è composta di deputati scelti dai collegi elettorali. » È veramente l'elettore che elegge il deputato, non già sotto condizione sospensiva, cioè finchè la sua elezione sia riconosciuta, ma sotto condizione risolutiva, purchè cioè non sia annullata, e la Camera non ha altra giurisdizione in questo proposito, che di osservare se si verificano le condizioni volute dalla legge.

L'articolo 60 poi dello Statuto dispone che ognuna

delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei propri membri.

Ma chi considera come sia nato e come abbia preso posto nelle odierne Costituzioni questo articolo, per verità vi darà un'importanza molto maggiore di quella che ho sentito darci nell'attuale discussione. Ora si era il potere regio il quale invadeva le attribuzioni del Parlamento, stabiliva norme per le elezioni e voleva che, non dal Parlamento, ma da autorità dipendenti dal potere esecutivo si giudicassero i titoli dell'eletto; ora si era un'altra Camera la quale si arrogava un sindacato sopra la Camera dei deputati, e non lasciava che questo giudizio, il giudizio della Camera dei deputati, fosse libero e indipendente; ora si era l'autorità giudiziaria la quale poneva, se non altro, degl'incagli alla piena effettuazione della volontà del Parlamento.

Fu una conquista nella storia della libertà che fosse riservato alla Camera il giudizio della validità dei titoli dei suoi membri: questo è il vero significato dell'articolo 60, come è dimostrato dalla storia della libertà, dalla storia delle Costituzioni. Ed infatti, prima dell'articolo 60, nello Statuto vengono gli articoli i quali dispongono da chi possa essere presentata una petizione al Parlamento, quali sieno le persone che dal Parlamento possano essere ascoltate; quindi l'articolo 60 dello Statuto è un articolo il quale concerne le relazioni della Camera cogli estranei, concerne le attinenze della Camera cogli altri poteri pubblici, ma non già un articolo il quale contempra l'ordinamento interno della Camera stessa; è un articolo che concerne le attribuzioni della Camera in se stesse, e non l'esercizio di queste attribuzioni.

Diffatti, immediatamente dopo l'articolo 60, dispone lo Statuto che così il Senato come la Camera dei deputati determinino per mezzo di un regolamento interno il modo secondo il quale abbiano da esercitare le loro attribuzioni.

Fino allora si era parlato delle relazioni della Camera cogli altri poteri pubblici, qui solo si parla dell'ordinamento interno della Camera; fino allora si era parlato delle attribuzioni della Camera, qui si parla di quelle norme le quali si riferiscono all'esercizio di quelle attribuzioni.

Quindi quali saranno veramente legittime? Quelle, non v'ha dubbio, che meglio conducono allo scopo, che fanno sì che la Camera possa esercitare queste attribuzioni nel suo miglior modo.

Perciò se il modo proposto dalla Commissione raggiunga questo intento, sarà anche per questo solo molto più conforme allo spirito dello Statuto, che il mantenere il giudizio nell'intera Assemblea.

Ed in vero offende forse la proposta della Commissione i diritti delle minoranze?

Ma da chi venne promosso l'atto del 1770 in Inghilterra? Da Granville. E dove sedeva Granville? Sedeva

nell'Opposizione. E di dove partiva la proposta successiva che ha dato questo giudizio ad una Commissione eletta dal presidente? Da Peel, che pure sedeva nell'Opposizione.

Ciò era ben naturale. Quando il giudizio delle elezioni viene devoluto alla Camera intera, chi è in fin dei conti che pronunzia sulle elezioni stesse? È la maggioranza della Camera.

Quindi parmi che la proposta della Commissione la quale contempla che siano equamente rappresentate tutte le parti della Camera, assai meglio soddisfi ai diritti delle minoranze, di quello che faccia il metodo finora seguito per cui era la Camera intera che decideva delle elezioni.

Esaminiamo ora il provvedimento in sè stesso, nella sua indole, nel suo carattere.

Quando si tratta di un giudizio di elezioni, che carattere ha questa verifica di poteri? Evidentemente un carattere politico. Quali sono in fatto le questioni che vengono in campo quando si tratta di verifica di poteri? Dell'influenza di questo o di quel partito, dell'incompatibilità parlamentare, dell'ingerenza del Governo, tutte questioni di carattere politico.

Ora è inutile il credere che la nostra Assemblea possa mai perdere quel carattere che veramente ha, il carattere di Assemblea politica, per assumere piuttosto il carattere di Assemblea giudiziaria; e perciò mancherebbe al giudizio della Camera uno dei principali caratteri che deve avere, quello dell'imparzialità.

Manca poi alla Camera intera, oso fare un appello a noi tutti, manca la conoscenza diretta e propria di quelle questioni particolari di cui si tratta di volta in volta in ciascuna elezione. Per verità io credo che anche alla Camera nostra possa dirsi quello che pur si è potuto dire da Granville in Inghilterra, senza temere di minimamente offendere il Parlamento, che, quando si tratta della verifica dei poteri, la Camera è sempre piena al momento di decidere, ma è sempre vuota al momento di ascoltare. (*Benissimo!*)

Quindi, la Commissione scelta dal presidente della Camera, oltre avere i caratteri dell'imparzialità, avrà anche l'altra qualità indispensabile ad un giudice, di una perfetta cognizione di tutte le controversie, le quali si sono portate in campo nella verifica di quella tale elezione. D'altra parte io non so come possa togliersi quella incoerenza in cui cadrebbe la Camera quando, dopo avere adottati gli altri articoli del regolamento, oggi venisse nell'uno o nell'altro di quegli espedienti che si sono indicati dall'onorevole Ferraris e dall'onorevole Panattoni. Perocchè, o signori, nel regolamento è stabilito che il giudizio dell'elezione debba devolversi ad un tribunale, ed ora invece si vorrebbe devolvere ad un giuri: vi è stabilito che il giudizio sulle elezioni demandate a quella tal Commissione, sia inappellabile, e qui invece si verrebbe ad introdurre un appello; vi è disposto che il solo giudizio dipenda da un



tribunale, e qui invece dei due giudizi che si sono introdotti, come osservò l'altro giorno l'onorevole Minghetti, l'uno sarebbe il tribunale, l'altro un giurì. Certo ben comprendo che il caso in cui il giudizio della Giunta è inappellabile anche per l'annullamento dell'elezione per questo solo, che dai processi verbali della elezione risulti mancare qualcheduna delle condizioni volute tassativamente dalla legge, non possa pareggiarsi al caso, come ha osservato l'onorevole Ferraris, in cui si tratti di un'altra questione concernente l'operazione elettorale.

È un fatto tuttavia che, quando non vi è protesta, il giudizio formulato dalla Commissione, quale lo avete sancito l'altro giorno, è un giudizio definitivo. Ora io credo che, costituzionalmente parlando, sia tanto grave e tanto delicato che segga nella Camera uno il quale non dovrebbe sederci, quanto l'escludere uno il quale avrebbe dovuto appartenervi.

Dirò di più, l'ammettere nella Camera uno che non dovrebbe farne parte è ancora più grave, perchè ammesso senza appello, mentre invece quando si tratta di annullare un'elezione, un appello vi è, l'appello agli elettori. (*Benissimo!*) Noi sappiamo quanto questo sia stato efficace. La storia costituzionale dell'Inghilterra ce lo dimostra; la Camera dei Comuni annullò più volte l'elezione di alcuno, e gli elettori l'hanno sempre rimandato al Parlamento, finchè il Parlamento ha dovuto cedere davanti all'opinione pubblica.

Infine, o signori, io rammento quelle nobilissime parole che ho udite oggi dal nostro presidente « a quel seggio (*Additando la Presidenza*) non salgono le ire di parte. » Fino a che noi siamo qui dentro nella Camera, uno spirito di solidarietà, uno spirito di parte è impossibile che non ci leghi; quando siamo in una Commissione, la quale deve giudicare, non abbiamo che il sentimento di responsabilità nostra propria. Ed io in verità, fino a che siamo in questa Camera, potrò sospettare mosse da spirito di parte alcune delle mozioni che partono dai banchi opposti della Camera, come quelle che partono da quelli su cui io seggo; ma, quando invece una mozione partisse da uno della parte opposta come presidente, in verità io non lo avrei punto in sospetto di parzialità.

Io quindi, e perchè non mi sembra contrario allo spirito dello Statuto, e perchè coerente colle altre disposizioni che già la Camera ha sancite, e perchè suggerito dall'esperienza di altri Stati, e pur anco dall'esperienza nostra, io raccomanderei alla Camera l'adozione del principio come l'ha formulato la Commissione. (*Vivi segni di approvazione a destra*)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Zura-delli.

**ZURADELLI.** In primo luogo io stimo di dover esaminare se sia nel diritto della Camera di derogare sostanzialmente all'articolo 60 dello Statuto.

Credo assolutamente che nol possa.

Lo Statuto non può essere variato dalla Camera; essa deve adempiere ai suoi uffici sempre subordinatamente alle disposizioni dello Statuto nostro. Le è dato questo diritto, e ad un tempo le è imposto questo dovere. Quindi gli esempi di altri paesi, come quelli dell'Inghilterra, credo che in questo caso non sieno a proposito.

In secondo luogo io domando se, essendo nel diritto della Camera d'introdurre il cambiamento portato dall'articolo 19 del nuovo regolamento, sarebbe conveniente il farlo, e affermo che non sarebbe conveniente per molte ragioni. È evidente che questa sarebbe una restrizione dei diritti degli elettori. Gli elettori vedrebbero rimandati alcuni dei loro eletti senza poter apprezzare i giusti motivi, senza sapere come l'Assemblea, a cui lo Statuto ha attribuito questo diritto, potesse derogarlo o scemarlo.

E poi, deve la Camera limitare le sue proprie facoltà? Io non credo che possa venire a questo. Gli inconvenienti poi che ne potrebbero derivare mi sembrano abbastanza evidenti. Io credo che nelle Assemblee legislative esisteranno sempre dei partiti. Il Bentham ha detto che, se in una Camera legislativa non esistesse un'Opposizione, bisognerebbe crearla. E questo è giusto, e se ne vede facilmente la ragione.

Ora, quando vi è una maggioranza assoluta, anche i membri di questa Giunta apparteranno preponderantemente a questo partito. Noi tutti dobbiamo pur confessare d'essere uomini. Potrebbe dunque avvenire che i membri di questa Giunta per ispirito di partito ammettessero gli uni ed escludessero gli altri. E che avverrebbe allora?

Oltre a questi inconvenienti, osservo che l'articolo 60 dà questa facoltà esclusivamente alla Camera elettiva ed al Senato di giudicare della legalità delle elezioni. Dunque il Senato ha facoltà di fare anch'esso un proprio regolamento, come l'ha la Camera dei deputati, e potrebbe farlo in questa parte identico, ma anche contrario. Ora, che cosa avverrebbe, quando la Camera elettiva seguisse una norma ed il Senato un'altra?

L'onorevole preopinante ha detto che l'articolo 61 soggiunge che il modo dell'esercizio di questa facoltà è lasciato alla Camera; ma qui non si tratta di forma, non si tratta di modo, si tratta di sostanza. Ripeto adunque che l'argomento che m'induce a rigettare l'articolo 19 sta nell'articolo 60 dello Statuto.

Ma ho inteso dire che col sistema propositoci si fa più presto. Noi non dobbiamo mirare a far presto, ma a far bene. Ora, credo che non faccia bene la Camera rimettendo ad una Giunta d'otto o dieci individui l'esercizio di quel diritto che lo Statuto ha dato a tutta la Camera. Il far presto può talvolta combinarsi col far bene, ma non credo che ciò si verifichi in questo caso.

La Camera in questo momento ha bisogno d'occuparsi del riordinamento di tutta l'amministrazione.

Quando sarà compiuto questo riordinamento, la Camera potrà con tutta tranquillità esaminare le elezioni una ad una. Vorrei che almeno si riferissero alla Camera tutte le elezioni per le quali non ci fu unanimità nei voti della Giunta.

Desidererei che si adottasse un emendamento in questo senso.

Ciò posto è manifesto che respingo assolutamente l'articolo 19.

Ho anche inteso a parlare di prove che si farebbero adesso, ed alcuni onorevoli colleghi nell'altra tornata proposero che il nuovo regolamento venisse adottato per tre mesi. Mi pare strano, per non dir peggio, che, dopochè la nostra Assemblea siede da tanti anni, non abbia potuto fermare la sua attenzione su ciò che veramente richiedeva delle riforme, e che ci voglia fare una prova ancora di tre mesi. Ciò fu fatto in alcuni paesi per alcune leggi, per esempio, per il Codice di procedura e per altre, ma qui non è il caso; noi sappiamo già tutto quello che è avvenuto, tutto ciò che dobbiamo fare per l'avvenire, perchè voler applicare per tre mesi questo regolamento in via provvisoria, mentre potremmo essere persuasi della necessità di mutarlo domani e non aspettare tre mesi?

Così io credo di avere abbastanza chiarita la mia opinione relativamente all'articolo 19.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Mazzotti.

**MAZZOTTI.** Signori, io credo che la causa della maggior parte dei mali che affliggono il regno d'Italia sia la stranomania, sia, cioè, l'imitazione dello straniero in ogni cosa, e noi non possiamo mai essere una nazione indipendente e grande senza smettere questa servile imitazione. Se gli usi stessi di una provincia nostra e le sue leggi non si adattano a tutta l'Italia (e Dio sa quante lagnanze ne sono derivate), come si possono adattare ad essa quelli di un'altra nazione tanto da noi differente e lontana?

Quindi io prego la Camera a non preoccuparsi di questo articolo nel senso della Commissione, perchè è stata una imitazione straniera, e questo a me basterebbe per rigettarlo anche senza esame.

Veniamo poi al merito dell'articolo senza preoccupazione alcuna. Una delle più grandi garanzie che abbia la Camera elettiva, e l'ha anche il Senato, è quella di decidere sulla elezione dei suoi membri; quindi noi non dobbiamo mai fare quest'atto che ci toglierebbe quasi tutta quella importanza ed autorità che noi abbiamo. Io protesto altissimamente contro questo desiderio di restringere le nostre facoltà, e mi troncherei piuttosto un braccio che recidere col mio voto una soltanto delle nostre libertà.

Non si tratta qui della elezione di un deputato, ma di tutti, ed anche che si trattasse di un solo deputato, esso rappresenta l'intero paese; è quindi il paese che deve giudicare se è veramente il rappresentante di

esso. Non serve sofisticare sopra l'articolo sessantesimo. Se l'articolo 60 dice che il solo Senato e la sola Camera elettiva sono giudici delle elezioni dei suoi membri, come possiamo noi deferire questa facoltà ad un altro corpo, sia anche questo corpo uscito da noi? È chiara la lettera, è chiaro lo spirito dello Statuto; non sofisticiamo, lasciamo ai gesuiti il sofisticare; ma noi che siamo una Camera politica, non facciamo di questi sofismi. Si parla di garanzie? La più forte garanzia consiste nella pubblicità.

Va bene che anche la Giunta abbia una seduta pubblica, ma non sarà certamente una seduta pubblica come quelle che si tengono in quest'Aula, non saranno tanti i giudici quanti ci troviamo qui ora, non sarà l'intero regno spettatore dei nostri giudizi, ma saranno pochi, saranno cinque che decideranno della sorte di un deputato, di molti deputati, che sono arbitri della sorte della nazione.

Pur tuttavia desidero cedere ad un'altra mania di brevità, questa, se non fosse eccessiva, io la crederei utile al paese, e, volendo conciliare l'una e l'altra cosa, io ho proposto un emendamento con cui avverrebbe questo, che la parte soccombente potrebbe appellare dalla Giunta alla Camera; quest'appello andrebbe al Comitato segreto, il Comitato segreto ne discuterebbe ed eleggerebbe il suo relatore, il relatore verrebbe a fare la sua relazione alla Camera, e questa pronunzierebbe. Non sarebbero allora molti i casi d'appello, e verrebbero alla Camera dopo essere stati studiati dal Comitato; e siccome in questo Comitato ci possono intervenire tutti i deputati, così il giudizio sarebbe generale, e sarebbe la Camera stessa che deciderebbe.

Però nemmeno mi piace che la Camera decida a porte chiuse, decida in Comitato segreto. Quello che interessa la nazione deve essere deciso al cospetto della nazione stessa, ed in conseguenza propongo che la Camera, udita la relazione del Comitato segreto, sovrannamente decida, senza abrogare al più sacro ed importante dei suoi diritti.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Michellini.

**MICHELINI.** Io prego, io scongiuro la Camera di fare buon viso all'emendamento all'articolo 19 che è stato proposto dall'onorevole mio amico Ferraris, ovvero a quello, che mi parè un po' più liberale, sottoscritto da me e da alcuni miei colleghi, e che è stato presentato al banco della Presidenza.

In sostanza, si tratta di portare un piccolo rimedio a mali gravissimi, che possono emergere da questo schema di regolamento che dovrà dar norma alle nostre discussioni. Molte altre non buone disposizioni si contengono in esso; così almeno io la penso. Ma la Camera, colla votazione di ieri l'altro, si è preclusa la via di rimediarsi. Facciamo almeno la correzione che sola è tuttora in nostro potere.

Del resto, io confesso essere in questo progetto di

regolamento delle parti buone, quella principalmente che, abolendo gli uffizi, ad essi sostituisce il comitato privato per esaminare i progetti di legge in modo preliminare.

Ma per altra parte mi sembrano riprovevoli le disposizioni che riguardano la verificaione dei poteri.

In esse ed in alcune altre troppo chiaramente si vede che i membri della Giunta che più si adoperarono nella compilazione di questo progetto, fecero troppo larga parte alla maggioranza della Camera cui appartengono. Ma essi avrebbero dovuto pensare alle politiche vicende, e che non è impossibile, quantunque poco probabile per ora, che abbiamo ad appartenere alla minoranza. Così l'onorevole relatore, che fu quasi sempre della maggioranza, appartenne tuttavia per breve tempo alla minoranza, cioè durante l'ultimo Ministero Rattazzi, e so che molto gli doleva.

Che questo regolamento sia favorevole alla maggioranza si vede ad ogni tratto perco rendolo. Per esempio, la Giunta che deve giudicare delle elezioni dovrebbe essere scelta dalla Camera intiera, perchè da essa sono scelte Giunte di minore importanza. Eppure il regolamento ne attribuisce la nomina al presidente. Così si giudica della sorte dei deputati mercè una delegazione a due gradi. Questo non mi pare conveniente.

Nè ci si venga a dire che i partiti non salgono al Seggio presidenziale. Queste sono belle e sonore parole che non sono consetanee coi fatti. La lotta di ieri per la nomina del presidente debb'essere presente ad ognuno di voi, ed io domando ad ognuno di voi se ieri non era affare di partito.

Sarebbe certamente desiderabile che la nomina del presidente non racchiudesse una questione politica, come appunto accade in Inghilterra, dove si suole nominare una persona onesta, e capace a qualunque parte politica appartenga, e raramente avviene che sia fra gli uomini più eminenti. Io non mi ricordo in questo momento il nome dell'ultimo presidente della Camera dei Comuni, ma se ve lo nominassi, probabilmente pronuncierei un nome ignoto a noi tutti.

Se tale sistema fosse in vigore presso di noi, ieri io avrei dato il mio voto all'onorevole Mari, perchè riconosco in lui le qualità di un buon presidente. Ma glielo ho negato per la significazione politica che si volle dare alla scelta.

Si vede pertanto essere fuori di proposito l'esempio dell'Inghilterra che si è citato.

Noi imitiamo troppo servilmente la Francia, la quale, forse perchè mal sicura della sua libertà, vuole farne esperimento ad ogni tratto, ad ogni tratto muove questioni politiche.

Presso di noi i candidati alla Presidenza sono sempre uomini eminenti, che sono stati ministri, o che lo possono divenire. Volere o non volere, essi debbono necessariamente appartenere ad una parte politica, he è quella della maggioranza della Camera.

In questo progetto di regolamento si dà troppo influxo alle Giunte, prescrivendosi perfino che sopra un emendamento respinto dalla Giunta non possa incominciare nessuna discussione, se non è chiesta da più di quindici deputati.

Vedremo nella pratica gl'inconvenienti di questa ed altre simili disposizioni.

Per ora non possiamo rimedarvi; rimediamo almeno a quel difetto cui solo possiamo.

MISSARI G., *relatore*. Domando la parola per una dichiarazione, come relatore.

PRESIDENTE. Per una dichiarazione ha facoltà di parlare l'onorevole Massari.

MASSARI G., *relatore*. Lasciando ad un mio onorevole collega la cura di rispondere agli argomenti che sono stati adottati contro l'articolo 19 da alcuni degli onorevoli preopinanti, la Camera comprenderà come io non possa menare buone le asserzioni testè enunziate a riguardo della Commissione, ed in particolare a riguardo del relatore dall'onorevole deputato Michelini.

L'onorevole Michelini ha supposto, non voglio dire che abbia insinuato, perchè sono persuaso che le insinuazioni non sono nel suo sistema e nella sua indole, ha supposto che i componenti la Commissione, ed il relatore in ispecie, nel dettare il nuovo progetto di regolamento fossero stati mossi da un intendimento politico, e segnatamente dall'intendimento di volere far prevalere a qualunque costo la maggioranza sulla minoranza.

Io mi limito ad una schietta e recisa negazione a questo presupposto dell'onorevole Michelini, e gli posso assicurare che io ed i miei onorevoli colleghi, se abbiamo avuto qualche pensiero in mente, è stato quello piuttosto di garantire la libertà delle minoranze, anzichè di pensare a provvedere agl'interessi della maggioranza.

Del resto non è questo il primo caso, e probabilmente non sarà l'ultimo, in cui i fautori della libertà vera seggono su questi banchi (*Accennando alla destra — Risa di approvazione a destra*), e non su quelli a cui appartiene l'onorevole Michelini.

MICHELINI. Ammetto le buone intenzioni dell'onorevole relatore di questo regolamento. Ma per altra parte, credendo sussistente e giusta l'osservazione da me fatta, sono indotto a credere aver il cuore dell'onorevole Massari fatto forza, quasi a sua insaputa, sul di lui intelletto. Si sa che *On aime comme on pense; on pense comme on aime*. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cittadella.

CITADELLA. Io non ho bisogno che di poche parole per giustificare il mio emendamento, il quale non ha se non se un'importanza accessoria.

L'articolo 19 del nuovo regolamento si lega intimamente con l'articolo 18, e non può, a mio vedere, in nessuna maniera separarsene.

L'articolo 18 dice: « In caso di parità, la elezione si riterrà per convalidata. »

Se la Camera non approvasse l'articolo 19, il quale propone che il giudizio della Commissione sia definitivo, che ne avverrebbe? Ne avverrebbe certamente l'annullamento anche dell'articolo 18, perchè, se non è definitivo il giudizio della Giunta, anche supponendo l'unanimità dei membri, molto meno lo sarà quello che risulti unicamente dalla parità dei voti.

Premesso questo, io ammetto l'articolo 19; ossia ammetto il giudizio definitivo della Giunta, proposto dalla Commissione, fatta solo eccezione al caso di parità di voti. In questo caso, propongo che la discussione sulla elezione venga portata innanzi alla intera Camera. Dissi che ammetto l'articolo 19 con questa eccezione, e lo ammetto parendomi di non poter concepire l'opportunità di un voto della Camera dopo un giudizio di una Commissione circondato da tante cautele, come lo circonda la proposta fatta dalla Commissione incaricata del nuovo regolamento. Non trovo sia concepibile questa opportunità, nè se il voto della Camera debba essere senza discussione, nè se debba essere con discussione. Non ho bisogno d'entrare in particolari, e sarò breve. Dopo il molto che si è detto, sarei indiscreto, se mi dilungassi. Se il voto della Camera deve seguire senza discussione, questo voto senza luce m'ha l'apparenza di un arbitrio. La Commissione che ha pronunciato il giudizio avrebbe tutte le ragioni di lagnarsi, se rimanessero segreti i motivi di una contraddizione al suo giudizio. Si dirà che i motivi sono insiti al processo di elezione ed agli studi della Commissione. Ma no, non lo sono; perchè, se la Camera si pronunziò in senso contrario, è ragionevole ritenere che lo faccia per altri motivi. Questa contraddizione è certamente una ferita alla Commissione che pronunziò il giudizio. Questa ferita poi diventa ingiusta, se non sia giustificata in modo da essere dimostrata necessaria.

Di più, in un voto non accompagnato da discussione, lo spirito di partito (non ripeto le parole autorevoli dette l'altro ieri, solo le ricordo) avrebbe un potente ausiliario in questo voto muto.

Non dirò d'altra parte del voto della Camera dato dietro una discussione e dopo il giudizio della Commissione; solo accenno che, dopo il giudizio della Giunta, la discussione della Camera riprodurrebbe tutti gl'inconvenienti che si è cercato di evitare col nuovo regolamento.

Queste sono le ragioni sommarie per cui io ammetto l'articolo 19. Ma nel caso di parità di voti nella Commissione l'incertezza sui vizi della elezione dura, e cresce anzi e si eleva al maggior grado possibile. La massima di avere per convalidata la elezione, quando ci sia la parità dei voti, è una massima la quale, secondo me, manca evidentemente d'ogni fondamento di ragione.

Quale è il fondamento di questa massima? Un solo adagio dell'antico diritto:

*Odia restringenda, et favores ampliandi.*

Questa massima d'altronde verrebbe a produrre l'effetto che molti potrebbero crederla uno espediente per uscire d'imbarazzo; un colpo, dirò così, dato alla cieca sull'altalena del dubbio.

Domando poi: il deputato che entra nell'Assemblea colla incertezza della verità del proprio mandato, in che condizione si trova?

Certo che nessuno di noi vorrebbe trovarsi in tal caso.

Poste queste cose, mi pare che il rimedio sia facile, e l'ho proposto in un emendamento che chiamai accessorio:

« In caso di parità, il giudizio della Commissione venga assoggettato alla discussione della Camera. »

Noi non sottraiamo nulla alla importanza della Giunta, perchè la Giunta che si trova in condizioni di parità non ha pronunciato un giudizio: la opinione di una metà della Giunta è distrutta dall'opinione dell'altra metà; quindi il giudizio manca; ed è necessario supplirvi, e non pare inopportuno il rimedio che suggerisco.

La tema stessa (rispettabile tema) che mi parve scemata dalle erudite e sopraragionate parole dell'onorevole Lampertico (la tema cioè che il paragrafo 60 dello Statuto possa soffrire lesione) sarebbe ancora più calmata dal richiamare alla decisione dell'intera Camera quelle elezioni le quali presentino realmente una importanza di dubbio.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Plutino.

**PLUTINO AGOSTINO.** Io ritengo che le conseguenze necessarie dell'adozione del disegno della Commissione saranno due. La prima sarà l'indifferenza elettorale; perchè, o signori, dovete convincervi che, se voi assoggettate le operazioni elettorali di un milione circa di elettori, i quali si recano all'urna incontrando disagi, al giudizio di cinque individui, essi, sapendo che la loro votazione ha da dipendere dal capriccio di pochi individui, non concorreranno più all'urna, e voi avrete promosso il più tristo degli avvenimenti politici d'Italia, cioè l'indifferenza elettorale.

La seconda conseguenza indispensabile, naturale, sarà che non risulterà più nessuna elezione oggimai che non sia contestata. La minoranza elettorale, vinta sul campo di battaglia dell'urna, cercherà un ricovero sotto la bandiera di quella Giunta proposta dalla Commissione. Poichè egli è facile, in mezzo a cinque, sette od otto di poter trovare il modo onde far tracollare la bilancia della Giunta dal lato della parte sopraffatta dalla maggioranza elettorale. Tutte le minoranze elettorali avranno la speranza di poter riescire presso la Giunta; tutte le minoranze elettorali cercheranno di

fare opposizione, di muover proteste in ogni elezione del regno d'Italia.

Ma si parla sempre di imitare gl'Inglese; miei onorevoli signori, abbiano un po' di pazienza, discutiamo come si imita il popolo inglese con questi provvedimenti che si vogliono imporre alla sovranità popolare d'Italia.

Io non ho veduto mai che il popolo inglese abbia tollerato che il Parlamento inglese abbia tentato di introdurre delle grandi modificazioni politiche, senza che ci sia stata prima una lunga e speciale discussione, senza che in tutti i giornali di buona fede si siano proclamate ai quattro venti le innovazioni politiche innanzi di stabilirle e sanzionarle.

Nelle ordinazioni politiche della Gran Bretagna vediamo che tutte le innovazioni politiche furono precedute da convegni politici e da discussioni inserite in tutti i giornali; vi sono state delle grandi proteste, delle grandi riunioni popolari, e noi per sorpresa oggi, senza che nessuno dei nostri elettori ce ne abbia dato il diritto, noi veniamo a conculcare quel sacro deposito che i nostri elettori ci hanno conferito, vale a dire il deposito elettorale, la sovranità elettorale mercè cui tutta l'Assemblea complessivamente poteva decidere sulla validità o no delle elezioni dei deputati.

Questa quindi non è solo una questione costituzionale, ma una questione di lealtà politica; e quando noi vogliamo introdurre una innovazione di questa fatta, dobbiamo presentarci ai nostri elettori e dobbiamo loro restituire i loro diritti interi.

I nostri elettori ci hanno mandati qui col convincimento che le elezioni sarebbero state giudicate complessivamente da tutta la Camera, e noi non abbiamo il diritto di delegazione di questo mandato.

In conseguenza io credo che per tutte queste considerazioni noi dobbiamo accettare la proposta dell'onorevole Ferraris, la quale da me si accetta solo per questo, perchè la decisione definitiva inappellabile su tutte le questioni elettorali è devoluta all'intera Camera legislativa.

VALERIO. La lunga discussione che si è sollevata, ed il grande disparere che si mostra nella Camera rispetto a quest'articolo ci deve persuadere della gravità del principio nuovo che si vorrebbe proclamare coll'adozione della redazione proposta dalla Commissione.

Vi ha chi contesta il diritto alla Camera di far questa innovazione; vi ha chi vi mette sott'occhio i pericoli pratici che questa innovazione vi potrà portare. Le ragioni dei sostenitori quali sono specialmente?

Una sola sinora io ne ho sentita, ed è quella che sviluppò nel suo molto ingegnoso discorso l'onorevole Lampertico, cioè l'esempio di ciò che si fa in Inghilterra. A questa ragione, pare a me che abbia, brevemente sì, ma molto conclusivamente risposto l'onorevole Plutino.

Prendete, egli vi ha detto, dall'Inghilterra il primo, il più essenziale degli esempi, quello della prudenza nell'innovare. Cercate prima, e seriamente, se non vi sia modo di togliere gl'inconvenienti che si presentano nelle leggi esistenti, prima di cercare di far leggi del tutto nuove, e soprattutto non vi trasportate così di colpo in un altro paese, dove altri sono gli usi, altre sono le leggi, altra la vita, altre le lunghe consuetudini specialmente nella materia politica.

E poichè parlo del discorso dell'onorevole Lampertico, mi piace di trarre dal suo discorso stesso una conclusione che egli certo non mi vorrà contestare, ma che è precisamente contraria alla conclusione a cui egli è venuto. Egli ci ha narrato, con molta dottrina che dal tempo di Granville fino all'attuale tempo si fecero alcune modificazioni nel sistema di verifica delle elezioni in Inghilterra. Queste modificazioni a che cosa riuscirono? A rimettere all'autorità giudiziaria la ricognizione delle elezioni. Ma questo risultato è precisamente il contrario di quello a cui andrebbe la Camera, seguendosi il sistema proposto dalla Commissione.

Egli è vero che l'Inghilterra ha cominciato col *bill* di Granville ad affidare l'esame delle elezioni ad una Giunta; ma quella Giunta si doveva comporre di membri estratti a sorte. Escludeva quindi l'ingerenza assoluta del partito.

Poi venne l'elezione affidata al presidente. Ma ben vi disse l'onorevole Michellini come il presidente della Camera inglese sorta origine assolutamente diversa da quella che sorte il presidente della Camera italiana.

Io mi unisco coll'onorevole Michellini parlando dell'onorevole persona che ora tiene il seggio; ma voi non dovete, o signori, pensare all'oggi, voi dovete pensare al domani, quel domani che forse non è lungi, nel quale, se aiuta Santa Caterina, potrà venire al potere un altro partito che di certi scrupoli, o signori, non li avrà così facilmente.

Il presidente in Inghilterra non è uomo politico, la sua elezione non può essere sospetta; ed in questa materia di elezione, dirò anch'io coll'onorevole Plutino, il solo sospetto è tanto grave quanto possa esserlo il male.

Ma la stessa elezione della Commissione fatta dal presidente fu mutata dall'Inghilterra per portarla ad un potere più indipendente; e tutti sanno quale sia la massima indipendenza che ha il potere giudiziario in Inghilterra, indipendenza alla quale noi miriamo, ma alla quale non siamo ancora arrivati...

*Voci a sinistra.* Ci arriveremo.

VALERIO. Sì, ma non ci siamo ancora arrivati.

E mi dirà qualcheduno: ciò starebbe a combattere un altro principio, il principio dell'elezione della Giunta il quale si contiene in altro articolo che fu già da noi approvato in blocco insieme col rimanente del regolamento. Ma a ciò non voglio venire; io sto a quello che

abbiamo approvato, solamente vi domando di fare sì che la conseguenza di quello che abbiamo approvato, nell'atto pratico, non possa riuscire a quei pericoli che finora vi furono accennati.

Prima di venire all'esame della proposta che io avrò l'onore di sottoporvi, mi piace ancora di combattere un'obiezione messa avanti dall'onorevole Cittadella, il quale troverebbe nelle disposizioni già votate nell'articolo 18 un impedimento, direi, legale o di forma al variare la materia dell'articolo 19. Questo impedimento, secondo me, è tolto nella sostanza dalla deliberazione della Camera...

**CITTADELLA.** Domando la parola.

**VALERIO...** ma è pur tolto nel fatto quando si pensi alla vera interpretazione dell'articolo 18, il quale infine dei conti altro non stabilisce se non che l'interno procedimento della Giunta; e se parla di *giudizio*, o se dice di *elezione convalidata*, ciò dice solo nei rapporti che alla Giunta ed alle sue deliberazioni si riferiscono; non esclude che quei *giudizi* della Giunta non possano essere sottomessi alla Camera intera perchè deliberi definitivamente.

E, prendendo ad esame più diretto la proposta che ci viene fatta, io non posso non osservare come avrei amato che la Commissione, invece di estendersi così generalmente in considerazione degl'inconvenienti occorsi col sistema che venne sinora praticato da noi, ci avesse indicato un poco meglio questi tali inconvenienti, che la Commissione si fosse un poco ricordata che questi inconvenienti noi eravamo già riusciti a ridurli di molto.

Citerò qui gli esempi delle ultime due elezioni generali, per cui in brevissimo tempo e con ben poca discussione la grande massa delle elezioni fu risolta: non rimasero che le elezioni più contestate, la cui decisione non portò nessun grave imbarazzo alle operazioni parlamentari.

Colpito da quest'idea e cercando di schivare ciò che, secondo me, è il più grave dei pericoli, cioè il sospetto che l'elezione possa essere viziata da una pressione di partito, io vi ho proposto il mio emendamento, del quale prego l'onorevole presidente a voler dare lettura.

**PRESIDENTE.** L'emendamento dell'onorevole Valerio è in questi termini...

**VALERIO.** La prego di dare lettura anche dei nomi.

**PRESIDENTE.** I nomi vengono dopo.

« Le sedute della Giunta saranno pubbliche. Le sue conclusioni motivate saranno comunicate alla Camera, che delibererà definitivamente. »

Sono sottoscritti i deputati: Valerio, Ara, Spantigati, Macchi, Miceli, Michelini, Marsico.

**VALERIO.** Io non credo che occorran molte parole per esprimere l'intenzione di quell'emendamento. Io domando che la Camera accetti ciò che si è votato, cioè la delegazione ad una Giunta eletta dal presidente di tutte le operazioni preparatorie per un giudizio. Queste

operazioni preparatorie condurranno la Giunta a delle conclusioni: queste saranno portate alla Camera, e la Camera delibererà.

E vi noterò che nella pratica questo sistema, al quale potrete col tempo, se occorreranno e se si vedranno necessarie, proporre delle altre variazioni, è un vero miglioramento del sistema nostro antico e scarta tutte le difficoltà che al sistema della Commissione vennero sinora apposte.

Se vi era qualche difficoltà nell'antico sistema era appunto quella che derivava dal non darsi abbastanza unità alla ricerca ed all'esame delle elezioni. Quest'unità si avrà colla nomina della Giunta affidata al presidente, poichè non dubito che il presidente cercherà sempre di comporre la Giunta in modo che gli elementi più importanti per una buona istruttoria sieno radunati. E sarà poi tolto alla Giunta quel peso che la Commissione stessa ha dovuto pensare di rimuovere, l'odiosità cioè del giudizio.

Per cui la Commissione ha dovuto scrivere un articolo, la cui esecuzione, se si mantiene l'articolo 19 tal qual è, diventa impossibile.

La Commissione infatti ha dovuto stabilire che la nomina a membro di questa Giunta non si può rifiutare. Ora vorrei domandare alla Commissione in qual modo si potrà costringere qualcheduno a prender parte ai lavori della Giunta, quando questo qualcheduno non ne avrà volontà, o non si sentirà capace, o non vorrà assumersi cotanta responsabilità.

Non ammetto l'idea d'un appello, perchè l'idea d'un appello porta un giudizio contro un altro giudizio. E qui vengono addeciamente alcune delle obiezioni che ho sentito attribuirsi all'onorevole Minghetti dall'onorevole Lampertico. Un giuri, vale a dire, verrebbe a giudicare sopra la sentenza di un tribunale.

Ma un'altra e più grave obiezione io vedrei, ed è che quando con un voto, che l'onorevole Cittadella chiamava muto, si venisse ad infirmare una sentenza motivata, si produrrebbe necessariamente lo scioglimento della Giunta, la quale non potrebbe sottostare al peso d'un giudizio di questa natura.

Per queste ragioni domando che il giudizio della Giunta non sia un vero giudizio, domando che non sia che una conclusione che propone all'approvazione della Camera. E siccome abbiamo veduto che per questo lato hanno sempre funzionato bene gli uffici, credo che non si possa dubitare del buon andamento dei lavori della Giunta, ed avremo il vantaggio che saranno meglio concentrate le operazioni relative alla verifica delle elezioni.

Non mi estendo oltre, signori, e vi domando di non volere in questa materia far questione di parte. Io ammetto che la Giunta, che sta sostenendo il suo progetto, sia indotta nella ricerca della disposizione di questo regolamento dall'idea di ottenere il meglio che sia possibile per il regolamento interno dei lavori della

Camera; ma io non posso non disconoscere la verità di ciò che notava l'onorevole Michellini.

La maggioranza dell'attuale Giunta appartiene in gran parte all'attuale maggioranza, e sarebbe un grave sospetto anche per l'attuale maggioranza quando credesse di imporre, nelle condizioni attuali, col suo voto una variazione così grave, la quale, come notava l'onorevole Piutino, non è stata abbastanza conosciuta nè dal paese, nè dai deputati medesimi.

Manteniamo dunque il sistema antico, modificato per modo da sollecitarne l'esecuzione, senza alterarne le basi, le quali, vogliate o non vogliate, discutate più o meno sottilmente, sono scritte nello Statuto che noi dobbiamo rispettare.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Ferraris.

**FERRARIS.** Le ragioni che avrei voluto esporre furono già discusse. Io non dovrei addentrarmi in alcune delle argomentazioni che approderebbero piuttosto all'interpretazione letterale anzichè alla discussione quale è adatta, non solo a questa Assemblea, ma quale si conviene al punto in cui è d'essa arrivata.

Io quindi non aggiungerò parola, e mi limito a dichiarare che non ho nessuna difficoltà di aderire al concetto il quale viene formulato nella nuova proposta in modo più breve e conciso. Ma siccome in quella nuova formola si accenna che la definizione o la decisione della Camera (che mi sfugge la parola) sarebbe definitiva, invero mi parrebbe che sia un avverbio assolutamente inutile e superfluo, giacchè le decisioni della Camera devono avere sempre cotesto carattere. E se lo studio della brevità e della concisione indusse gli onorevoli miei colleghi a fare una variante che è di semplice forma, secondo il mio concetto, accettino essi questo miglioramento che ci condurrà precisamente allo scopo da esso divisato.

Dichiaro quindi di unirmi a quest'emendamento, pregando gli onorevoli miei colleghi a voler sopprimere questa parola come perfettamente inutile.

**VALERIO.** Demando la parola.

**PRESIDENTE.** Perdoni, onorevole Valerio, non interrompiamo adesso l'ordine dell'iscrizione; prima che si deliberi, le darò la parola.

Adesso la parola spetta all'onorevole Oliva.

**OLIVA.** Io ebbi l'onore di deporre sul banco della Presidenza un emendamento all'articolo 19. Non è mia intenzione di fare un discorso su quest'argomento, ma unicamente di esporre i motivi che hanno suggerito quella modificazione. Pregherei però l'onorevole presidente, innanzitutto, a voler far dare lettura del mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Si darà lettura dell'emendamento presentato dall'onorevole Oliva:

« Il sottoscritto propone che si sopprima nell'articolo 19 la parola *definitivo*, e si aggiungano dopo le parole, *il presidente ne darà comunicazione alla Camera*, le seguenti: « nel termine di tre giorni è in fa-

coltà di ciascun deputato di fare opposizione al giudizio della Giunta mediante proposta scritta e motivata; la Camera delibera, udito l'autore dell'opposizione e il presidente della Giunta. »

**OLIVA.** Io devo dichiarare, o signori, che non mi sento punto alieno dall'accettare quel principio già eloquentemente sostenuto in questa Camera, e nella seduta antecedente, e nella presente, pel quale si verrebbe a delegare *a priori* l'autorità della Camera, in materia di verificazione delle elezioni, ad una Giunta. Io intendo di accettare questo concetto, non nel senso di una semplice Commissione istruttoria, come pare vogliano i sottoscrittori dell'emendamento dell'onorevole Valerio, ma propriamente come un vero tribunale che esercita, per autorità delegata, l'ufficio spettante alla sovranità della Camera. Ma, signori, se io debbo, secondo le mie convinzioni, ammettere che la Camera, deliberando nella pienezza della sua sovranità, possa delegare ad una parte di sè un'importantissima parte del suo ufficio, non intendo menomamente come si possa giungere a negare a ciascun deputato il pieno e completo esercizio di quell'autorità che risiede in ciascuno individualmente, come risiede collettivamente nella Camera intera. Io credo che ciò porterebbe ad una mutilazione di quel diritto di sovranità, di quella rappresentanza che da tutta quanta la nazione si riassume in ciascuno degli onorevoli membri di questa Camera.

Per completare adunque il concetto di un'autorità delegata ad una Giunta, la quale deve non solo agire, ma giudicare e decidere, per completare, dico, questo concetto, mi parve necessario aggiungere una disposizione, per la quale, quando mai nella coscienza di qualcuno dei deputati sorgesse un dubbio, una ragione di diritto o di fatto, per la quale credesse di non potersi accostare al giudizio della Giunta, possa egli appellarsene alla Camera intera.

È a questo bisogno, che è una conseguenza dei principii ora accennati, è a questo bisogno che provvede l'emendamento da noi presentato.

Per esso noi abbiamo mantenuto illeso il diritto di ogni deputato di portare sul giudizio della Giunta i suoi reclami all'intera Camera.

Questo è nel principio, principio che, come qualunque altro, perchè diventi pratico e possa entrare nell'Assemblea, deve naturalmente assoggettarsi a certe, non dirò restrizioni, ma a certe limitazioni nella sua applicazione.

È principale fra esse è quella del termine di tre giorni, termine che abbiamo proposto, perchè stabilito in altre disposizioni del regolamento.

Quanto al modo di discussione, abbiamo avuto in mira di evitare che la discussione della Camera devii dalle argomentazioni prettamente giuridiche in una sfera estranea alle ragioni del diritto. Io non poteva a meno di ravvisare in codesto pericolo un grave in-

conveniente, ed è perciò che cercai in quell'emendamento di limitare il modo della discussione, senza nuocere per altro alla perfetta cognizione che tutta la Camera deve avere dello stato della questione. Imperciocchè, o signori, la proposta che deve essere deposta sul banco della Presidenza, secondo il mio emendamento, deve essere non solo scritta, ma motivata. Per conseguenza la Camera avrebbe sotto gli occhi, prima ancora della discussione orale, tutte le ragioni per le quali ella possa esattamente formarsi un criterio sulla ragionevolezza, tanto del giudizio emanato dalla Giunta, quanto del reclamo. Ma non basta, signori; bisognava che la discussione orale venisse a completare la ragionevolezza del reclamo, ed è perciò che l'emendamento lascierebbe pieno diritto all'autore del reclamo stesso di sviluppare davanti alla Camera i motivi che ve l'hanno spinto, mentre dall'altro lato la Giunta, personificata nel suo presidente, espone le ragioni che hanno suggerite le sue deliberazioni.

Signori, io ho esposto brevemente i principii sui quali si fonda il mio emendamento, e le ragioni di opportunità alle quali si rannodano quei principii. Ora non mi resta che attendere il giudizio della Camera.

**ARRIVABENE.** Io non posso sottoscrivere alla opinione dell'onorevole mio amico Plutino, vale a dire che qui si tratti di una questione di lealtà. Io riconosco la lealtà politica in tutti i partiti di questa Camera. Non sono neppure dell'opinione dell'onorevole deputato di Bari, il quale crede che i fautori della libertà siedono piuttosto a questo che a quel lato della Camera; credo che in fatto di libertà, tutti l'amiamo e tutti la vogliamo.

Io considero in ciò la questione che ci preoccupa sotto un altro punto di vista più calmo, e mi domando: quale fu il concetto che guidò la Commissione nel proporre l'articolo, e nel sostituire il nuovo sistema del quale ci occupiamo? Evidentemente, e ve lo diceva con molta dottrina l'onorevole Lampertico, la Commissione ha voluto uniformare il suo sistema a quello che vige nel riconoscimento delle elezioni in Inghilterra.

Ebbene, signori, vediamo se per avventura esistesse qualche differenza tra il modo col quale si fanno e si validano le elezioni in un paese e nell'altro. Che cos'è un'elezione in Inghilterra? La cosa la più semplice! Generalmente, voi lo sapete, i partiti nel Parlamento inglese sono molto decisi; c'è un gran partito liberale e un partito conservatore. Un partito liberale può essere frazionato e lo è infatti, ma e adalamiti e radicali e tutte le altre gradazioni si confondono nel gran partito stesso. Dimodochè quando vi è un'elezione generale o un'elezione parziale, voi vedete generalmente due candidati, l'uno liberale, l'altro conservatore.

E qual è il primo atto che fa il corpo elettivo del collegio costituito, come diremmo noi? È la nomina. Che cosa è la nomina, e come si fa? I due candidati

cominciano a mandare i loro *solicitors*, giacchè in Inghilterra i *solicitors* sono una necessità della vita sociale, nel distretto del collegio elettorale. I due *solicitors* prendono in affitto due osterie, queste sono nel termine di ventiquattr'ore tappezzate d'immensi avvisi, gli uni che decantano la virtù, l'abilità, l'influenza di uno dei candidati, gli altri che decantano le virtù e l'influenza dell'altro. Fatto questo lavoro, e preparato quello che in Inghilterra si chiama l'orditura dell'elezione, si fa un gran palco. Si fa un gran ballo sulla piazza pubblica, e là compaiono i candidati di opinioni diverse. Questi candidati fanno la loro professione di fede, e di più debbono rispondere a tutte le domande che, per avventura, fossero loro dirette, e qualche volta (ve ne assicuro io, che ho assistito a qualche elezione) gli elettori ne fanno di stranissime, e, permettete che lo dica a nostro onore, ne fanno di quelle che neppure il più rozzo degli elettori italiani farebbe. Fatta così questa specie di rappresentazione, la maggioranza, adalzata di mano, dichiara chi ha nominato. Nel caso pratico avviene generalmente che riescono nominati tutti e due, perchè, a questo stadio della rappresentazione, la platea comincia a prendersi a pugni e a bastonate, e tutti e due i partiti hanno ragione; dopo di che è fissato il giorno della votazione. Questa votazione si fa (la Camera lo sa benissimo) scrivendo il nome sul registro, che costituisce il processo verbale dell'elezione.

L'elezione, così compita, è inviata al sindacato della Camera dei comuni; e qui comincia, se non m'inganno, a formolarsi il concetto della Commissione, che vuol trapiantare questo modo di verificaione dei poteri nel nostro paese. Sapete, o signori, come è composto il comitato? È composto presso a poco nella guisa che vorrebbe comporlo la onorevole Commissione: è permanente, pubblico il giudizio.

Esaminiamo ora quale sia il modo di questa pubblicità in Inghilterra, perchè qui sta il vero punto della questione. La pubblicità in Inghilterra, quella che si chiama pubblicità di Westminster, è una cosa che non esiste tra noi, e questa differenza è essenziale.

L'autorità suprema, nel recinto di Westminster, è esercitata da un presidente, il quale, come ben osservava l'onorevole Michellini, non è uomo politico.

Questo presidente ha tale potere che, se non erro, egli lo esercita per breve tratto fuori del recinto del Parlamento. Egli ha il diritto di citare persone estranee alla Camera, di farle tradurre alla sbarra di essa colla forza, di condannarle e imprigionarle nella torre del palazzo legislativo.

Attorno poi a questo presidente si muove, permettetemi l'espressione, tutto un mondo di curiali, di sollecitatori, ecc.; vale a dire che le *logge*, come le chiamano colà, della Camera dei comuni e dei Comitanti permanenti, sono continuamente assediata da una folla di uomini d'affari e d'avvocati, i quali costitui-



scono un mondo a parte; ed attorno a questo mondo voi ne vedete, per così dire, un altro di stenografi, di *reporters* dei giornali di provincia, di agenti telegrafici delle grandi città, che seguono nei vari Comitati il movimento incessante degli affari devoluti ai Comitati stessi. Questo muoversi incessante di ogni giorno è prima garanzia d'indipendenza del giudizio di quei Comitati.

Or bene, o signori, abbiamo noi tutto questo insieme di cose che è il risultato di secoli di libertà e dell'esercizio il più largo del sistema costituzionale? No, certamente; la nostra vita parlamentare è troppo giovine per questo.

D'altra parte dalla succinta descrizione del modo di eleggere in Inghilterra, che io vi ho dato, ben vedete come pochi siano i titoli di nullità che ad un'elezione si possono affacciare. E sapete qual è la conseguenza pratica? È questa, che i partiti politici in Inghilterra, e l'onorevole Lampertico, ed uno degli onorevoli membri che seggono al banco della Commissione, l'onorevole Minghetti, sì bene edotti delle cose inglesi, lo sanno, sia pure in tempi anche i più difficili, non fanno gran capitale dell'annullamento di elezioni. Non vi si fa d'ordinario che questioni di corruzione sfacciata, di eleggibilità della persona, di contestazioni della genuinità del registro d'elezione. Io era in Inghilterra quando cominciò il movimento elettorale, ed in tutti i *clubs* si diceva che il partito *tory* poteva contare sopra un milione di lire sterline, le quali certamente dovevano servire a rendere cedevoli gli elettori. Ma voi lo vedrete, o signori, poche saranno le elezioni, per non dire nessuna, che per corruzione saranno annullate colà nella prossima verifica dei poteri. E perchè ciò? Perchè il comitato non si occuperà che delle elezioni denunciate di più sfacciata corruzione.

Dunque voi vedete che questo Comitato non è chiamato a decidere delle questioni minute, come lo sarebbe quello proposto dalla Commissione.

Ve lo ripeto, applicare in tutta la sua ampiezza il sistema di una nazione si varia per natura, per pratica parlamentare, per istinti, sarebbe per lo meno imprudente.

L'inglese è calmo, noi siamo ardenti. In Inghilterra, terminata l'elezione, gli elettori vinti rientrano nella calma; in Italia si accendono maggiormente; quindi molteplici le proteste, le denunce di illegali elezioni nel nostro paese; pretesto facile la molteplicità delle forme che avvolgono il sistema elettorale italiano. Per quanto in Inghilterra le elezioni siano turbolenti, una volta compite, l'agitazione finisce. Così non avviene da noi.

Nè è raro il caso che non penetri anche in Parlamento; in Italia sono rare le elezioni che non presentino pretesto di nullità, giacchè il nostro modo di elezione è così complicato da contemplare persino il locale dove succedono. L'Aula deve essere in modo

particolare disposta; tutte cose di dettaglio a cui è facile fare un'infrazione; e vedete quanto sia facile in Italia attaccare per tal modo la validità delle elezioni.

Ebbene, o signori, in presenza di questi fatti, io mi sono domandato se non sarebbe realmente utile che, stante il nostro sistema, non fosse toccato il grande principio della sovranità della Camera in fatto di elezioni.

Egli è per queste considerazioni, o signori, che io appoggerò l'emendamento proposto dall'onorevole Valerio.

**CITTADELLA.** Devo soggiungere due parole alle vigore dell'onorevole Valerio.

Quando io cercai di giustificare quell'emendamento che misi al suo vero posto chiamandolo un accessorio, mi era necessario di mostrare come io alterassi le disposizioni dell'articolo 18 già approvato dalla Camera. In esso articolo sta scritto che quando una metà della Commissione approva la elezione, essa è convalidata. Nel frasario abituale della Camera un'elezione convalidata significa quella che non può più essere revocata in dubbio.

Ora io col voler proporre che, nel caso di parità di voti della Giunta, fosse consultata la Camera e discusso il dubbio, venendo a portare un'alterazione all'articolo 18, dovevo dimostrare che, quando non fosse ammesso il giudizio definitivo della Giunta proposto coll'articolo 19, l'articolo 18, indivisibilmente collegato, verrebbe conseguentemente a cadere.

Non ripeto quello che dissi, ma ho la coscienza (forse erronea) di avere ciò dimostrato.

*Voci.* Ai voti!

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri oratori iscritti, si passerà alla votazione.

**MINGHETTI.** La Camera permetterà che la Commissione esponga le sue idee sugli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ove non dispiaccia alla Camera, io prima le comunicherò tutti gli emendamenti che sono stati presentati e già sviluppati.

L'onorevole Ferraris incomincia col proporre quest'emendamento:

« Dopo le parole: *Il giudizio sarà motivato*, si sopprime la parola *definitivo*; quindi: *Il presidente ne darà comunicazione alla Camera, la quale, senza alcuna discussione, voterà sulle conclusioni del giudizio medesimo.* »

« Se il voto annulla l'elezione, ecc. »

Il seguito come nel progetto della Commissione.

Ma gli onorevoli Valerio, Ara, Spantingati, Macchi, Miceli, Michelini e Marsico, come la Camera ha già inteso, proposero il seguente emendamento:

« Le sedute della Giunta saranno pubbliche. Le sue conclusioni motivate saranno comunicate alla Camera che delibererà definitivamente. »

Questo sotto-emendamento è stato accettato dall'o-

norevole Ferraris, che ha rinunciato al suo primo, proponendo per altro che si sopprima l'ultimo avverbio *definitivamente*, e m'incaricava di domandare ai proponenti, come io domando al primo sottoscritto, se consente a questo sotto-emendamento dell'onorevole Ferraris.

**VALERIO.** Io mi fo un dovere di dire che noi accettiamo la soppressione di quell'avverbio, la cui introduzione era solo diretta a prevenire l'obbiezione fatta dall'onorevole Cittadella.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Panattoni, come sotto-emendamento al primo emendamento del deputato Ferraris, proponeva il seguente:

« Le sedute della Giunta saranno pubbliche.

« Le deliberazioni di essa saranno motivate.

« Risultando infondate le proteste, la Giunta ne pronunzia il rigetto, e questo giudizio sarà semplicemente annunziato dal presidente alla Camera.

« Ma quando la Giunta opera contro l'elezione, farà la proposta dell'annullamento, ed il Parlamento inviterà la Camera al voto definitivo. »

**PANATTONI.** Ove lo permetta il signor presidente, darò una spiegazione.

**PRESIDENTE.** La darà dopo.

L'onorevole Cittadella propone che dopo le parole *il suo giudizio sarà motivato e definitivo*, si aggiunga: « tranne il caso di parità di voti, nel quale la Camera, conosciuto il rapporto della Giunta, discuterà l'elezione controversa. In tutti gli altri casi il presidente darà solamente comunicazione del giudizio motivato e definitivo della Giunta. »

Il deputato Zuradelli propone che dopo la voce *definitivo*, si aggiungano le parole seguenti: « per tutte le elezioni approvate dalla Giunta con unanimità di voti; le altre saranno riferite alla Camera. »

L'onorevole Mazzioti propone di sopprimere al primo capoverso la parola *definitivo*, ed interamente il secondo, ed invece di quest'ultimo proponeva:

« Art. 21. Avverso al giudizio della Giunta compete l'appello diretto al presidente della Camera, e presentato fra tre giorni dalla pubblicazione del giudizio stesso.

« Il comitato segreto per urgenza discuterà l'appello e nominerà il relatore alla Camera, che, intesa la relazione, deciderà definitivamente. »

Per ultimo l'onorevole Oliva ha proposto l'emendamento di cui la Camera ha già intesa la lettura, ma che si leggerà di nuovo perchè le siano presenti tutti gli emendamenti.

« Il sottoscritto propone che si sopprima nell'articolo 19 la parola *definitivo* e si aggiungano dopo le parole: « il presidente ne darà comunicazione alla Camera » le seguenti; « Nel termine di tre giorni è in facoltà di ciascun deputato di fare opposizione al giudizio della Giunta, mediante proposta scritta e mo-

tivata. La Camera delibera, udito l'autore dell'opposizione e il presidente della Giunta. »

Posti così tutti questi emendamenti, io do facoltà all'onorevole Minghetti, come uno dei componenti la Commissione pel regolamento della Camera, di parlare.

**MINGHETTI.** Prima di tutto mi conviene rispondere ad alcune obbiezioni, dirò quasi, pregiudiziali. Si è detto da taluni oratori che, compilando questo regolamento, la Commissione possa aver avuto nell'animo il sentimento di far prevalere la maggioranza. Già l'onorevole relatore più efficacemente protestò contro questa supposizione. E invero il fatto fu precisamente ad esso contrario, perchè noi siamo stati solleciti soprattutto di provvedere alle garantigie della minoranza, sapendo bene che ciascun partito può divenire alla sua volta minoranza, e che una delle più necessarie condizioni della libertà parlamentare sta appunto in ciò, che siano posti ostacoli affinchè la maggioranza in certi casi non possa sopraffare la minoranza. E tale era il nostro desiderio di giungere a questo scopo, che nelle quistioni principali siamo stati unanimi, e le parole dell'onorevole Crispi, che ora siede al mio fianco e che nella seduta di avanti ieri difese così virilmente l'articolo in questione, ne sono una manifesta conferma.

La seconda obbiezione, dirò pregiudiziale, che si è fatta, è stata questa: che vi fosse in questa deliberazione alcun che di sorpresa, non essendosi potuto studiare, esaminare, ventilare nei pubblici giornali o nelle private conferenze questo progetto.

Ora, signori, a confutare questa obbiezione bastano le date, perchè la relazione è stata stampata e distribuita nell'agosto passato, onde ognuno dei deputati ebbe tre mesi a meditare il proposto regolamento.

Alla terza obbiezione pregiudiziale, infine, recata innanzi dall'onorevole Mazzioti e illustrata testè dall'onorevole Arrivabene colla descrizione delle elezioni inglesi, per la quale si vorrebbe respingere questo articolo come una imitazione straniera, io potrei rispondere in generale che il vantaggio di quelli che vengono ultimi nella carriera parlamentare è appunto quello di profittare dell'esperienza dei loro predecessori, e che le cose buone si vanno a prendere là dove si trovano; ma soggiungerò che noi, anzichè occuparci di cercare se questo metodo fosse o no conforme a quello usato nell'una o nell'altra nazione, abbiamo studiato di proporre quello che ci sembrava il più acconcio alle nostre abitudini, ed il più efficace al fine che si desidera.

Il concetto della Commissione è stato questo: di sottrarre il giudizio sulla validità dell'elezione ad ogni spirito di parte, e di tal guisa rispettare più scrupolosamente la sovranità degli elettori su tale materia. Egli è al lume di questo concetto che conviene giudicare la proposta della Commissione. Io non rientrerò nella questione giuridico-costituzionale dell'articolo 60 dello

Se tale, parendomi che coloro stessi che l'avevano sollevata l'abbiano posta innanzi con molta esitanza: e già vi risposi altrá volta, e oggi le parole dell'onorevole Lampertico hanno messo in piena evidenza che il dubbio non sussiste. Qui non si tratta di rinunziare ad una prerogativa della Camera, si tratta soltanto di determinare il modo con cui questa prerogativa può esercitarsi.

Nè tampoco vien menomato il diritto degli elettori; anzi, al contrario, la proposta nostra ha questo gran vantaggio che il voto degli elettori, la sovranità loro, che fu invocata con tanto calore l'onorevole Plutino, è rispettata viemaggiormente. Imperocchè allorchando il collegio elettorale ha compiuto le sue operazioni e proclamato il suo deputato, questi entra perciò solo nell'esercizio delle sue funzioni senza bisogno di convalidazione; e vi è luogo di un giudizio per annullare la elezione, d'un giudizio formale con tutte le possibili garantigie.

È questo dunque un rispetto maggiore alla volontà degli elettori di quello che potesse essere la decisione della Camera a guisa di giuri, che era stabilita nel regolamento precedente. Laonde, quando l'onorevole Plutino dubita che gli elettori non andranno più all'urna, perchè saranno sfiduciosi, egli s'inganna: al contrario, gli elettori non sarebbero forse andati, in qualche caso, se credessero che un voto di partito, una semplice e non motivata volontà della maggioranza potesse distruggere l'effetto del loro voto; vi andranno più sicuri oggi, sapendo che il voto da loro dato non può essere frustrato, se non dopo protesta di alcuni di loro stessi, dopo lungo esame, dopo matura inquisizione, dopo sentenza motivata.

Finalmente, quanto alla guarentigia delle minoranze, io dissi già che il concetto della Commissione fu appunto d'impedire che una predilezione od un'antipatia, uno spirito di parte potesse di guisa alcuna annullare una elezione. Tutte le clausole che abbiamo introdotte in questo regolamento tendono a tale fine: la sentenza della Giunta fatta dal presidente, la responsabilità dei membri di essa, la presenza delle parti, il dibattimento pubblico, la sentenza motivata, sono tutte garanzie le quali assicurano contro ogni sospetto di parzialità.

Con il merito in brevissimi tratti quale sia stato il concetto della Commissione, quali le ragioni che la indussero a proporvi l'articolo di cui si tratta, e risposto alle obbiezioni, io dirò che tutti gli emendamenti proposti più o meno tendono a restituire l'antico sistema, salvo per avventura quello dell'onorevole Oliva, di cui parlerò fra breve.

L'emendamento Valerio, svolto da esso con molta chiarezza, non è che la riproduzione di quello che esiste ora, salvo la modificazione richiesta da certi nuovi ordini. Non essendovi più gli uffici, non potendosi esami-  
nare alcuna pratica elettorale nel comitato privato, che

essendo generale, può essere composto di tutti i membri della Camera, è evidente che bisogna venire ad una Commissione. Ora questa Commissione, facendo il suo esame e presentandone il risultato alla Camera, fa nè più nè meno di quel che facevano gli uffizi. Coloro dunque i quali credono che in questa materia dell'esame della validità delle elezioni non vi fosse nulla da fare, votino per la proposta dell'onorevole Valerio, e saranno logici; ma coloro i quali credono che nel sistema precedente vi fossero degl'inconvenienti ai quali occorresse di ovviare, questi non possono votare per tali emendamenti.

Nè diverso in sostanza è l'emendamento dell'onorevole Zuradelli, il quale avrebbe proposto di sottoporre al giudizio della Camera quei soli pronunziati della Giunta che non hanno l'unanimità dei voti; nè quello dell'onorevole Papattoni, il quale vorrebbe che i giudizi della Giunta fossero definitivi, quando approvano una elezione, ma quando l'annullano fossero meri opinamenti da portarsi alla Camera.

In questi due progetti l'un sistema è innestato sull'altro; in parte si pronunzia giuridicamente, in parte si esprime un verdetto di giurati; si toglie insomma o si menoma il carattere del nostro concetto pel quale il giudizio sulle elezioni dovrebbe esser posto fuori d'ogni influsso politico.

L'onorevole Cittadella vorrebbe che fossero sottoposte al giudizio della Camera le sole elezioni riguardo alle quali vi fosse parità di voti nella Giunta; ma io lo prego di riflettere a questo riguardo che la Commissione ha proposto che l'elezione, in caso di parità di voti, si ritenga per convalidata. Il che è un vantaggio che si fa agli elettori, è un segno di maggior rispetto alle volontà loro e al diritto di colui che già è stato proclamato deputato nel collegio elettorale.

Resterebbe l'emendamento dell'onorevole Oliva.

Il suo concetto, se l'ho ben compreso, è diverso da quello degli altri che proposero emendamenti. Egli crede che il principio della delegazione possa dalla Camera effettuarsi, ma egli vorrebbe lasciare adito ad un ricorso, nel caso di violazione sostanziale di forma nel giudizio. Egli vorrebbe una specie di appello in cassazione. Se ho bene inteso la sua idea, la Camera non sarebbe chiamata a discutere sul merito; esaminerebbe soltanto se la Giunta sulla validità delle elezioni ha proceduto secondo la legge.

Allo stato delle cose, la Commissione dichiara che non è stata convinta dalle ragioni che furono addotte contro la sua proposta, e però la mantiene. Nondimeno, se la Camera credesse, poichè sono stati fatti sette od otto progetti, ed io non ho potuto che quasi di volo afferrarli e dare il sunto soltanto dei principali; se la Camera, dico, credesse di rinviarli alla Commissione, essa potrebbe domani, esaminato attentamente ciascuno di questi progetti, portare dinanzi a voi un'opinione ancora più fondata di quella che oggi

possa esprimere. Ma se la Camera stima di venire al presente ad una deliberazione, io debbo dichiarare a nome della Commissione che noi insistiamo fermamente nella proposta tal quale l'abbiamo presentata.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Come ha inteso la Camera, la Commissione proporrebbe che tutti questi emendamenti le fossero inviati, onde ella possa prenderli in maturo esame.

Se non vi è opposizione, siccome mi sembra più che ragionevole il desiderio manifestato dalla Commissione, saranno ad essa rinviati tutti questi emendamenti, perchè possa esprimere il suo parere nella successiva seduta.

(La Camera aderisce al rinvio.)

L'onorevole Arrivabene ha presentato un progetto di legge di sua iniziativa; esso farà il corso prescritto dal regolamento.

Nell'ordine del giorno che era stato fissato nella precedente seduta, dopo la discussione sopra quest'articolo 19 del nuovo regolamento, viene il progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale dello Stato. Ma debbo avvertire la Camera che questo progetto di legge sarà messo all'ordine del giorno del prossimo mercoledì, avendo Commissione e Ministero manifestato il desiderio di questa dilazione, per prendere tra loro i necessari concerti.

Domani quindi, dopo la discussione sull'articolo 19 del regolamento, si discuteranno le leggi che si trovano già all'ordine del giorno, incominciando da quella per la soppressione della privativa delle polveri da fuoco, e quindi l'altra riguardo il Codice penale militare marittimo.

**PISSAVINI.** Io credo che la Camera non avrà alcuna difficoltà che il progetto sul riordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale dello Stato sia rimandato al prossimo mercoledì; ma credo di rendermi interprete dei sentimenti di molti dei miei colleghi, pre-

gando l'ufficio di Presidenza a voler far sì che tutte le modificazioni che fossero ora concertate tra il Ministero e la Commissione, siano stampate e comunicate in tempo utile ai deputati, onde possano farne oggetto di serio e maturo esame: pregando anzi la Commissione a volerle accompagnarle con una succinta relazione.

**BARGONI.** Chiedo la parola per dare una risposta a questa domanda.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bargoni ha facoltà di parlare.

**BARGONI.** Lo scopo per il quale la Commissione ha mostrato, d'accordo col ministro, desiderio che il progetto di legge sull'amministrazione centrale e provinciale dello Stato fosse rinviato a mercoledì prossimo, è precisamente di avere campo di riordinare quelle tra le modificazioni che il ministro ha presentato e che si trovano nel corpo stesso della legge, precedute da analoga relazione distribuita fin dal giorno di martedì. La Commissione in questo modo potrà riordinare tutte queste modificazioni, e presentarle in tempo utile onde i nostri colleghi possano esaminarle con maturo studio.

**PISSAVINI.** Va bene.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno per domani sarà dunque quello che ho già accennato.

La seduta è levata alle ore 4 e 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione dell'articolo 19 del nuovo regolamento della Camera.

Discussione dei progetti di legge:

- 2° Soppressione della privativa delle polveri da fuoco;
- 3° Codice penale militare marittimo.